

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 ottobre 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 luglio 2014.

Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione. (14A07921) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 settembre 2014.

Svolgimento delle attività di cui al comma 5, art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici. (14A08011)..... Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 25 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SEPR-LIM. (14A07853) Pag. 13



DECRETO 25 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario AGRO-LIM. (14A07855) . Pag. 17

DECRETO 8 agosto 2014.

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. (14A08029) Pag. 21

DECRETO 3 settembre 2014.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cipermetrina, sulla base del dossier CA701004 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (14A07869) Pag. 23

DECRETO 3 settembre 2014.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ethofumesate, desmedipham e phenmedipham, sulla base del dossier DESM/ETHO/PHEN 25/150/75 g/l SE di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (14A07870) Pag. 59

DECRETO 23 settembre 2014.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mesurol Esca». (14A08012) Pag. 71

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 30 settembre 2014.

Nomina del commissario straordinario della «Mabo Holding SpA», in Bibbiena, in amministrazione straordinaria. (14A07920) Pag. 72

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 18 settembre 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lansoprazolo DOC Generici» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 294/2014). (14A07833) Pag. 73

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina» (organismi produttori di acido lattico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1073/2014). (14A07922) Pag. 74

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trental» (pentosifillina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1074/2014). (14A07923) Pag. 75

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tivicay» (dolutegravir), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1075/2014). (14A07924) Pag. 76

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Isdiben» (isotretinoina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1076/2014). (14A07925) Pag. 80

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Macrogol Sandoz» (Macrogol 3350, Sodio Cloruro, Sodio Idrogeno carbonato, Potassio Cloruro), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1077/2014). (14A07926) Pag. 81

DETERMINA 1° ottobre 2014.

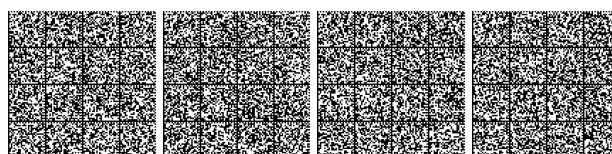
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan» (paracetamolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1078/2014). (14A07927) Pag. 82

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerazette» (desogestrel), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1079/2014). (14A07928) Pag. 83

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atarax» (idrossizina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1080/2014). (14A07929) Pag. 84



DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lormetazepam Sandoz GMBH» (lormetazepam), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1081/2014). (14A07930) *Pag.* 85

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 18 aprile 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Velocizzazione della linea ferroviaria Catania – Siracusa: tratta Bicocca – Targia 1° lotto funzionale Bicocca – Augusta (CUP J11H03000150001). Approvazione del progetto definitivo. (Delibera n. 19/2014). (14A07919)... *Pag.* 86

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» (14A07825) *Pag.* 94

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan» (14A07826) *Pag.* 95

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax» (14A07827) *Pag.* 95

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Aspirina» (14A07828) *Pag.* 95

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Aspirina» (14A07829) *Pag.* 96

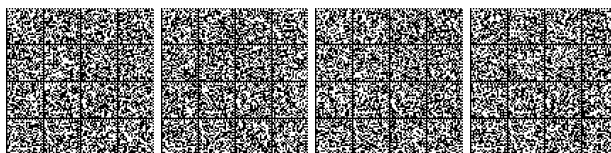
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» (14A07830) *Pag.* 96

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» (14A07831) *Pag.* 97

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zemplar» (14A07832) *Pag.* 97

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (14A08118) *Pag.* 98





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014.

Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 108, il quale nell'ambito delle funzioni conferite prevede tra l'altro, che le regioni provvedano, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, all'attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazione, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, recante «Approvazione del modello d'intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma e del relativo manuale di compilazione», con il quale sono approvati la scheda AeDES di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari ed il relativo manuale; e nel quale si precisa che, a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito percorsi formativi con verifiche finali e aggiornamenti periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile;

Considerato che durante la gestione dell'emergenza post-sismica, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, è necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni,

finalizzati al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni;

Considerata l'esigenza, maturata in seguito agli eventi sismici degli ultimi anni, di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;

Visti gli accordi di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed i consigli nazionali dei professionisti, ed in particolare l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale architetti PPC, siglato in data 31 marzo 2004 ed al successivo protocollo d'intesa, siglato in data 12 maggio 2010, che disciplina l'attività di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilità post-sismica; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale ingegneri, siglato in data 13 novembre 2009 ed al successivo protocollo d'intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilità post-sismica, siglato in data 24 marzo 2011; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed al protocollo d'intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilità post-sismica, siglato in pari data; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geologi, siglato in data 14 aprile 2011;

Tenuto conto del contributo dei centri di competenza di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593, nelle attività tecnico-scientifiche post evento, finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile;

Ravvisata pertanto l'opportunità di istituire un Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica, in ragione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 citato;

Acquisito il parere da parte della commissione speciale di Protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Decreta:

Art. 1.

*Istituzione e composizione
del Nucleo tecnico nazionale (NTN)*

1. È istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN), costituito dagli elenchi, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.

2. La partecipazione al Nucleo tecnico nazionale dei tecnici di cui al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al comma 3.

3. Il Nucleo tecnico nazionale (NTN) è articolato in:

elenchi regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna regione o provincia autonoma e costituiti da una sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1) e da una sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2), disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli 2 comma 4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste:

lista *a*) tecnici in organico all'ente regione/provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, od alla regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;

lista *b*) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile;

lista *c*) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della regione;

elenco centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), istituito dal Dipartimento della protezione civile e costituito da:

sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC - Sez. interna): costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;

sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita da tecnici esperti in organico alla struttura del centro di competenza (di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.

sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC - Sez. CNI): costituita da ingegneri professionisti, iscritti ad un ordine provinciale;

sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC - Sez. CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale;

sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC - Sez. CNG): costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale;

sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC - Sez. CNGL): costituita da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale;

sezione organizzazioni di volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici esperti iscritti ad un'organizzazione di volontariato (iscritta nell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile);

elenco Vigili del fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico.

4. All'interno di ciascun elenco può essere istituito il sub elenco speciale «Edifici grande luce o prefabbricati», costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Altri sub elenchi speciali possono essere istituiti, in base a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di altri tipologie di manufatti non ordinari.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della protezione civile, istituisce il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Il provvedimento dovrà prevedere uno schema di convenzione quadro, finalizzata a definire le modalità di impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche iscritti nell'elenco regionale.

6. Il Dipartimento della protezione civile con apposito provvedimento istituisce il proprio elenco centrale e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Ciascuna sezione dell'elenco centrale di Protezione civile è istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente.

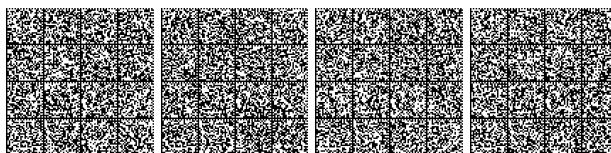
7. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito atto ad istituire il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto.

8. Il Dipartimento della protezione civile provvede, con appositi decreti, al recepimento degli elenchi dei tecnici di cui al precedente comma 3. Dispone, altresì, in merito all'integrazione della lista di elenchi e relative sezioni, di cui al precedente comma 3, con ulteriori elenchi/sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie e/o strutture, diverse da quelle sopra richiamate, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilità o accordi.

Art. 2.

*Requisiti per l'iscrizione negli elenchi
del Nucleo tecnico nazionale (NTN)*

1. I tecnici iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, devono essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Am-



ministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico-strutturale. I tecnici geologi iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico-geotecnico devono essere abilitati all'esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attività di che trattasi.

2. Ai sensi di quanto disposto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, relativamente alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda AeDES, il requisito base per l'iscrizione negli elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di sessanta ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di Protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisorie, la valutazione di agibilità-metodologia ed esercitazioni.

Il requisito base per l'iscrizione nei sub elenchi speciali di cui all'art. 1, comma 3, consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome.

Il Dipartimento della protezione civile potrà definire, d'intesa con i propri centri di competenza, modalità formative dedicate per gli esperti da iscrivere nella sezione «centri di competenza» (NT-DPC - Sez. CC).

È consentito iscriversi sia ad uno degli elenchi di tecnici per le attività di rilievo ed agibilità post-sisma per edifici ordinari, sia ai sub elenchi speciali, di cui all'art. 1, comma 4, purché si sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il requisito di cui al comma 2 può essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione può avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l'iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'elenco, di concerto con il responsabile del Nucleo tecnico nazionale (NTN).

4. Per gli elenchi regionali, è consentito ad uno stesso tecnico di potersi iscrivere sia alla sezione 1 regionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla sezione 2 nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo nazionale). I tecnici degli elenchi regionali iscritti alla sezione 2 nazionale non possono essere contemporaneamente iscritti alle sezioni dell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile.

5. L'iscrizione in un elenco comporta l'accettazione delle condizioni previste dal regolamento. A tal fine, all'atto dell'iscrizione il tecnico dovrà sottoscrivere uno specifico modulo di adesione. L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potrà comportare la cancellazione dall'elenco, secondo procedure e modalità dallo stesso regolamento definite.

6. Sulla base di quanto definito al precedente comma 4 possono rappresentare, a titolo non esaustivo, motivi di cancellazione dall'elenco:

cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza; in tal caso l'eventuale richiesta di essere trasferito ad altro elenco/sezione sarà valutata caso per caso e potrà essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito all'art. 2, comma 2;

immotivata indisponibilità, da parte del tecnico e/o dell'Amministrazione di provenienza, accertata in occasione di un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza;

assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;

condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività, accertata dall'ordine o ente di appartenenza;

determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si è svolta l'attività di rilevatore nella fase emergenziale, accertate dall'ordine o ente di appartenenza.

Art. 3.

Gestione e coordinamento degli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura la gestione ed il coordinamento delle attività del Nucleo tecnico nazionale (NTN) in ordinario ed in emergenza definendone, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto, il regolamento di organizzazione, con particolare riguardo alle procedure di gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici inclusi negli elenchi e di integrazione con le attività poste in capo alla funzione di supporto preposta ai rilievi di danno ed agibilità istituita nell'ambito della Direzione di comando e controllo (Di.Coma.C.). Con apposito provvedimento il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura idonee forme di coordinamento tra gli uffici e servizi interessati, definendo, altresì, le modalità di raccordo con la Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, anche mediante rappresentanti da essa designati.

2. Per ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) il soggetto istituzionalmente competente



designa un proprio responsabile, che costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed è incaricato dei rapporti con il Dipartimento della protezione civile, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'elenco in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, anche sulla base di strumenti già attualmente disponibili, a fornire gli indirizzi generali per la gestione informatizzata degli elenchi e relative sezioni, e per la realizzazione di un data base dedicato, che contenga le schede anagrafiche dei tecnici e relativi codici identificativi e che sia in grado di gestire iscrizioni multiple, cancellazioni ed aggiornamenti periodici.

Art. 4.

Modalità di attivazione

1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) è disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa con le regioni e/o le province autonome interessate dall'evento.

2. L'attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma.

3. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le strutture competenti delle regioni e province autonome interessate dall'evento, contestualmente alla disposizione di attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) provvede a definire quali elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorità di attivazione.

4. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della regione e delle province autonome interessate provvederanno direttamente all'attivazione del proprio elenco regionale - sezione 1 regionale, secondo modalità e criteri da esse definite. Questa attivazione deve considerarsi prioritaria rispetto ad altre situazioni emergenziali, che dovessero contestualmente verificarsi sul territorio nazionale.

5. Per emergenze coordinate a livello nazionale, salvo diverse disposizioni, potranno essere attivati gli elenchi regionali - sezione 2 nazionale, l'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile - tutte le sezioni, secondo le esigenze dettate dalla situazione emergenziale, l'elenco dei Vigili del fuoco.

Art. 5.

Condizioni e modalità di impiego dei tecnici appartenenti agli elenchi del Nucleo tecnico nazionale

1. Una volta attivato il Nucleo tecnico nazionale (NTN), i responsabili di ciascun elenco attivato provvedono a gestire le procedure di mobilitazione dei tecnici

iscritti, verificandone la disponibilità e provvedendo a definire turnazioni periodiche fino a copertura esigenze, d'intesa con la struttura di gestione e coordinamento del Nucleo tecnico nazionale (NTN).

2. Salvo diverse disposizioni o esigenze, al fine di assicurare un'efficace gestione delle attività, i responsabili di ciascun elenco ed i referenti di ciascuna sezione, provvedono a fornire liste di tecnici già costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori individuati secondo un principio di sussidiarietà di competenze. I responsabili di ciascun elenco ed i referenti di ciascuna sezione devono, altresì, garantire un efficace avvicendamento delle squadre durante l'intero periodo di attivazione.

3. Salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate, per emergenze coordinate a livello nazionale, i tecnici professionisti non possono operare nell'ambito territoriale della provincia dell'ordine/collegio provinciale di appartenenza.

4. Il regolamento attuativo di ciascun elenco deve definire, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, i dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. Agli oneri conseguenti all'attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) si provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziata dalla delibera di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

i. Per gli elenchi regionali (NT-REG - Sez. 2) la rendicontazione degli oneri relativi rimane in carico alla regione competente.

Per i tecnici di cui alla lista a), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso la stessa Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.

Per i tecnici di cui alla lista b), vale quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Per i tecnici di cui alla lista c), valgono i medesimi criteri definiti per i tecnici professionisti di cui alle sezioni dei consigli nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il responsabile del relativo elenco regionale sull'ammissibilità



tà delle spese, anche alla luce delle possibilità di ospitalità presso una struttura campale del Sistema nazionale di Protezione civile.

ii. Per l'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), si applicano modalità differenziate per ciascuna sezione.

Per i tecnici di cui alla sezione interna (NT-DPC-Sez. interna) vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.

Per i tecnici di cui alla sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC), valgono le convenzioni eventualmente già esistenti o vanno stipulate nuove convenzioni definite in relazione allo stato di emergenza.

Per i tecnici di cui alle sezioni dei consigli nazionali (NT-DPC - Sez. CNI), (NT-DPC - Sez. CNA), (NT-DPC - Sez. CNG), (NT-DPC - Sez. CNGL) è disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che potrà essere oggetto di futuri aggiornamenti.

iii. Per i tecnici di cui all'elenco dei Vigili del fuoco (NT-VVF), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.

Art. 7.

Copertura assicurativa

1. A favore dei tecnici afferenti agli elenchi di cui all'art. 1, legittimamente mobilitati in emergenza per attività tecniche, è garantita da parte della regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l'attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziata dalla delibera di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 8.

Aggiornamento

1. Ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) dovrà essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile, ogni qualvolta intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale. Per l'aggiorna-

mento dell'elenco centrale (NT-DPC), ciascuna sezione provvederà all'aggiornamento della sezione di propria competenza.

2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il termine per la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno.

3. È fatto obbligo ai tecnici iscritti agli elenchi di provvedere ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalità definite nei successivi regolamenti attuativi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e consistenti in seminari formativi, anche con modalità e-learning, somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attività tecniche in emergenza.

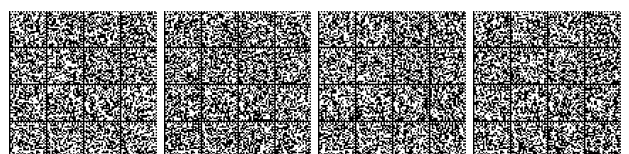
4. L'iscrizione dei tecnici negli elenchi ha una durata quinquennale e può essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di aggiornamento, di cui al precedente comma 3.

Art. 9.

Responsabilità

1. Ai sensi di quanto riportato nel manuale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilità di un edificio ordinario in fase post-sismica, è una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilità e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, così che la costruzione è in grado di sostenere una scossa di intensità pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio «agibile» significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali.

2. Sulla base di quanto definito al precedente comma, i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento



e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda AeDES non costituisce verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Art. 10.

Strumenti di rilievo

1. Le verifiche di danno ed agibilità sugli edifici ordinari sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della «Scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica», e relativo manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (allegati B e C).

2. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali dotano le proprie strutture della scheda e del manuale aggiornati di cui al comma 1 e li utilizzano in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unità di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intellaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.

3. Ogni riproduzione della scheda e manuale di cui al comma 1, integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 11.

Clausola di salvaguardia

1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare il presente provvedimento alle norme dello statuto di autonomia.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. n. - Prev. n. 2519

ALLEGATO A

RIMBORSO DELLE DOCUMENTATE SPESE DI MISSIONE PER I TECNICI PROFESSIONISTI DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE

Ai tecnici professionisti del Nucleo tecnico nazionale (NTN) impiegati nelle attività tecnico-scientifiche in emergenza (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei centri di coordinamento, il supporto agli uffici tecnici comunali, ecc.) è riconosciuto il rimborso delle spese documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito riportati.

Spese di viaggio: nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, quali ferrovia (limitatamente alla 2ª classe) o altro mezzo pubblico, nonché nel caso di particolare elevata distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. Rientrano, altresì, le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessità del loro utilizzo.

Tenuto conto delle attività da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree particolarmente disagiate è consentito l'uso del mezzo proprio. In questo caso al professionista sarà riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi. Ogni professionista dovrà autocertificare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

Nelle spese di viaggio ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli scontrini fiscali; il professionista dovrà altresì produrre un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con l'indicazione dei tragitti effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

Spese di vitto: per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), è riconosciuto un pasto per un massimo di € 22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino).

Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa (fattura/scontrino fiscale).

Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa.

Spese di alloggio: i pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2ª categoria (3 stelle) per l'uso di una stanza singola.

Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della categoria massima concessa (2ª categoria - 3 stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, è necessario che tale indisponibilità sia autodichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, è necessario che l'alloggio non superi la tipologia di 1ª categoria - 4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non è concesso il rimborso.



ALLEGATO B


**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

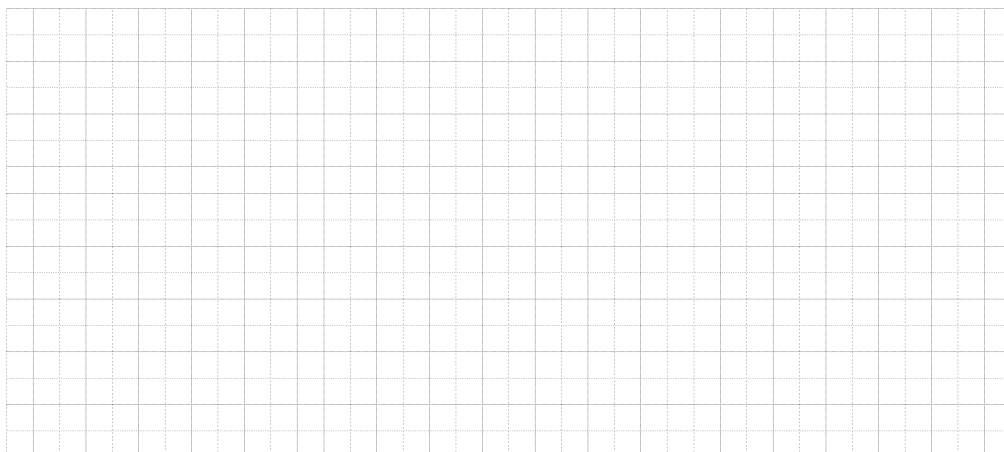
(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: _____	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Comune: _____	Squadra Scheda n. Data
Frazione/Località: (denominazione Istat)	IDENTIFICATIVO EDIFICIO
1 ☐ VIA	Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune
2 ☐ CORSO	N° aggregato N° edificio
3 ☐ VICOLO	Cod. di Località Istat Tipo carta _____
4 ☐ PIAZZA	Sez. di censimento Istat N° carta
5 ☐ ALTRO	Dati catastali Foglio Allegato
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)	Particelle
COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro	Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo
Fuso (32-33-34) ☐ ED50 ☐ WGS84	DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO
Nord/Lat Est/Long	Codice Uso

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO**

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	1 ☐ < 2.50 2 ☐ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ > 5.00	A ☐ < 50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399	I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ > 3000	1 ☐ < 1919 2 ☐ 19 ÷ 45 3 ☐ 46 ÷ 61 4 ☐ 62 ÷ 71 5 ☐ 72 ÷ 75 6 ☐ 76 ÷ 81 7 ☐ 82 ÷ 86 8 ☐ 87 ÷ 91 9 ☐ 92 ÷ 96 10 ☐ 97 ÷ 01 11 ☐ 02 ÷ 08 12 ☐ 09 ÷ 11 13 ☐ > 2011	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. Pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist-ricett.	A ☐ > 65% B ☐ 30 ÷ 65% C ☐ < 30% D ☐ Non utilizz. E ☐ In costruz. F ☐ Non finito G ☐ Abbandon.
Piani interrati A ☐ 0 C ☐ 2 B ☐ 1 D ☐ ≥ 3			Proprietà A ☐ Pubblica B ☐ Privata % %			



Istat Provincia Istat Comune Squadra N° scheda Data **SEZIONE 3 - TIPOLOGIA** (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE		
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)		Pilastrini isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.		
										3 Telai in acciaio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	4 Telai/Pareti in legno		
1 Non identificate		☐	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐	☐		
2 Volte senza catene		☐	☐	☐	☐	☐	☐	G1	H1	☐		
3 Volte con catene		☐	☐	☐	☐	☐				☐		
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)		☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2	☐		
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)		☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3	☐		

REGOLARITÀ			Non Regolare	Regolare
			A	B
1	Forma pianta ed elevazione	☐	☐	☐
2	Disposizione tamponature	☐	☐	☐

COPERTURA			
1	☐ Spingente pesante		
2	☐ Non spingente pesante		
3	☐ Spingente leggera		
4	☐ Non spingente leggera		

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione Componente strutturale- Danno preesistente		Danno ⁽¹⁾									Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi
		2/3 ^	1/3 - 2/3	1/3 ^	2/3 ^	1/3 - 2/3	1/3 ^	2/3 ^	1/3 - 2/3	1/3 ^							
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire **Nullo**.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

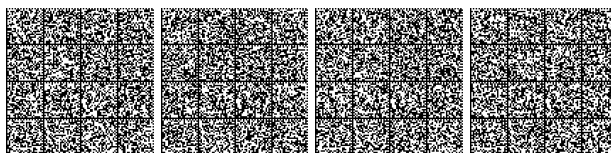
Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi	
		A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti



NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani falsati, etc..

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annettendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle [] si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **COORDINATE:** Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altro*.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° PIANI TOTALI CON INTERRATI: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANO:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE MEDIA DI PIANO:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **Età (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **Uso (MULTISCHELT):** indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **UTILIZZAZIONE:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura

G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)

G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati

H2: muratura armata o con intonaci armati

H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della *Regolarità* compete solo alle *Altre strutture*.

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 DANNO LEGGERO: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 DANNO MEDIO - GRAVE: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 DANNO GRAVISSIMO: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: *La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.* L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il *pronto intervento* (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agile l'edificio); in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multi-scelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACCURATEZZA DELLA VISITA: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

AVVERTENZA:

Si comunica che sul sito www.protezionecivile.gov.it sarà disponibile l'allegato C - Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per gli edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, recante: «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione».

14A07921



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2014.

Svolgimento delle attività di cui al comma 5, art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale la sezione centrale dell'osservatorio dei contratti pubblici determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 5 del sopracitato art. 7, il quale prevede che al fine di determinare i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, l'ISTAT curi la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato, nonché prevede, al secondo periodo, che gli elenchi dei prezzi rilevati siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il comma 6 del sopra citato art. 7, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello della funzione pubblica, assicuri lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila inoltre sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale prevede che l'informazio-

ne statistica ufficiale sia resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che risulta necessario avviare il processo di realizzazione delle attività di rilevazione ed elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, delle attività di comparazione su base statistica, tra i prezzi di acquisto di beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni e i prezzi di mercato dei medesimi beni e servizi, nonché delle attività di pubblicazione degli elenchi dei prezzi rilevati;

Considerato che ai fini dell'avvio delle attività di rilevazione e elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e della successiva comparazione su base statistica tra questi ultimi e i prezzi di mercato, di cui l'Autorità potrà avvalersi per la determinazione dei costi standardizzati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 163 del 2006, è necessario procedere alla definizione delle modalità, tempi e responsabilità delle relative attività;

D'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

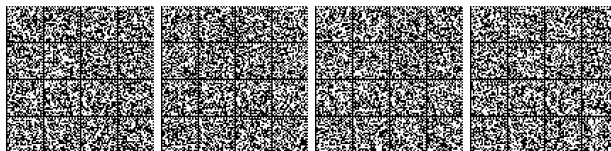
Decreta:

Art. 1.

Beni e servizi

1. L'ISTAT individua, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e con Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), le categorie di beni e servizi rilevanti per le amministrazioni aggiudicatrici oggetto della rilevazione e elaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi dei dati a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC. I beni e servizi rilevanti sono individuati tenendo in considerazione, tra gli altri elementi, l'incidenza della relativa spesa, la diffusione presso le amministrazioni aggiudicatrici, la fattibilità della rilevazione e l'esistenza di una domanda per beni e servizi confrontabili da parte di entità organizzate e strutturate nel settore privato.

2. Il paniere di beni e servizi rilevanti è sottoposto a revisione ed eventualmente aggiornato con cadenza almeno biennale, con le modalità di cui al comma 1, per tenere conto di eventuali rimodulazioni nelle spese effettuate dalle amministrazioni aggiudicatrici.



Art. 2.

Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini della raccolta ed elaborazione dei prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai sensi del precedente art. 1, l'ISTAT procede, anche avvalendosi dei dati di cui al precedente art. 1, alla definizione di un campione significativo di amministrazioni aggiudicatrici e lo comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e all'ANAC.

2. L'ISTAT sottopone a revisione ed eventualmente aggiorna con cadenza almeno biennale il campione di amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma precedente.

Art. 3.

Modalità e tempi della rilevazione ed elaborazione

1. L'ISTAT provvede alla raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai sensi del precedente art. 1, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, anche mediante l'utilizzo dei dati di cui all'art. 1 o effettuando apposite rilevazioni, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio. Con specifico riferimento ai beni e servizi informatici l'eventuale rilevazione è svolta dall'ISTAT di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'ISTAT provvede, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, alla rilevazione dei prezzi di mercato per le categorie di beni e servizi individuati ai sensi del precedente art. 1, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio e assicurando la comparabilità dei prezzi di mercato con i prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. L'ISTAT procede all'elaborazione dei dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sulla base di un'apposita metodologia di elaborazione e possibile aggregazione. Tale metodologia, definita dal medesimo Istituto ai fini della comparazione su base statistica tra i dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sulla base dei criteri di omogeneizzazione dei dati, normalizzazione rispetto ai parametri tecnici e identificazione di cluster di amministrazioni, viene comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Comparazione

1. L'ISTAT procede alla comparazione, su base statistica, dei dati elaborati ai sensi del precedente art. 3, provvedendo alla redazione di una tabella contenente gli elementi di confronto per area territoriale e per tipologia di amministrazione.

Art. 5.

Trasmissione e pubblicazione

1. La tabella di cui al precedente art. 4, i risultati della raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e servizi acqui-

siti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, la rilevazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuati ai sensi del precedente art. 3, comma 2, nonché le relative elaborazioni, sono trasmessi in formato elettronico dall'ISTAT all'ANAC e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno. Entro le stesse date, l'ISTAT, qualora si avvalga di apposite rilevazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'elenco delle amministrazioni che non hanno risposto alle rilevazioni di cui all'art. 3, comma 1, secondo modalità, criteri e tempi ivi indicati e al fine anche di permettere a quest'ultimo di proporre in tempo utile le riduzioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'ISTAT, nei termini previsti dal art. 7, comma 5, del decreto legislativo 163 del 2006, provvede agli adempimenti necessari per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della tabella, la quale viene pubblicata anche sui siti istituzionali dell'ISTAT, dell'ANAC e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

Disciplina transitoria

1. Nel corso dei primi tre semestri di vigenza del presente decreto, l'ISTAT, ove motivi di fattibilità tecnica impediscano di procedere alle attività di cui al presente decreto con riferimento a tutti i beni e servizi individuati ai sensi del precedente art. 1, può procedere alla realizzazione delle dette attività con riferimento ad un numero limitato di categorie di beni e servizi fra quelle individuate ai sensi del medesimo art. 1, progressivamente incrementato sino a completare il paniere dei beni e servizi rilevanti comunque non oltre il quarto semestre. Qualora l'ISTAT intenda avvalersi della facoltà di cui al presente comma ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, al Dipartimento della funzione pubblica e all'ANAC, trasmettendo la pianificazione delle attività previste per il detto periodo.

Art. 7.

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2989

14A08011



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SEpra-LIM.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2014 dall'impresa Solplant Ltd, con sede legale in Unit 19, Block D, Butler's court, 77 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SEpra-LIM contenente la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto di riferimento denominato Limar registrato al n. 7383 con d.d. in data 8 gennaio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 dicembre 2009, dell'Impresa Phyteurop S.A. con sede legale in 53, rue Raspail, 92594 Levallois-Perred cedex, France;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Limar registrato al n. 7383;



esiste legittimo accordo tra l'impresa Solplant Ltd e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metaldeide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2021, data di scadenza assegnata all'approvazione della sostanza attiva, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'Impresa Solplant Ltd, con sede legale in Unit 19, Block D, Butler's court, 77 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SEPRA-LIM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g:100 – 150 - 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 - 500 – 600 – 750; kg 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. – via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16013.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO



Etichetta/Foglio illustrativo

SEPPRA-LIM

Esca lumachicida per colture orticole e floreali

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide Acetica pura	g	5,000
Denatonio Benzoato	g	0,001
Coformulanti	q.b.a g	100

Titolare della Registrazione: SOLPLANT L.T.D., Unit 19, Block D, Butler's Court, 77 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 – Ireland. Tel.+353 1 870 0000

Officina di produzione e confezionamento: NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR)

Distribuito da:

COMPO Italia S.r.l. – Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel. +39 0362 5121 – email:

compo.agro.specialities@legalmail.it;

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l. – Via Brigata Marche, 129 – 31030 Carbonera (TV) – Tel. +39 0422 445455 – email:

question@mayerbraun.com

SEPPRA S.r.l. - Via Brenta, 20 – 360033 Isola Vicentina (VI) – Tel.+39 0444 976562 – email: info@seppra.com – web: www.seppra.com;

Registrazione Ministero della Salute n. ... del

Contenuto netto:

Partita n°

100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 750g

1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25kg

AVVERTENZE

Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

SEPPRA-LIM è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (limacce e lumache) nocivi alla ortofrutticoltura e arboricoltura in genere. La sua natura granulare lo rende adatto all'uso per spargimento. SEPPRA-LIM agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

DOSI D'IMPIEGO

In orticoltura: negli orti, nei letti caldi e nelle serre SEPPRA-LIM va distribuito a mucchietti in ragione di ca. 10 – 15 granuli per metro quadrato.

Colture in pieno campo: i granuli di SEPPRA-LIM vanno sparsi su una striscia (larga metri 1,5 – 2) lungo il perimetro del campo onde formare degli sbarramenti protettivi. Nell'interno del campo è consigliabile collocare SEPPRA-LIM in mucchietti vicino alle piante da proteggere. In tutto occorrono ca. 70-100 grammi di prodotto per ogni 100 metri quadrati.

COMPATIBILITÀ

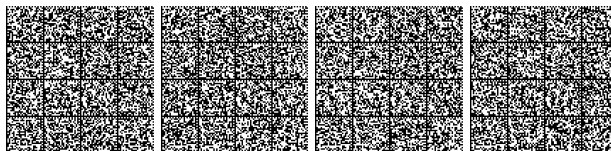
SEPPRA-LIM è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: 20 giorni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2014



SEPRA-LIM

Esca lumachicida per colture orticole e floreali

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide Acetica pura	g	5,000
Denatonio Benzoato	g	0,001
Coformulanti	q.b.a g	100

Titolare della Registrazione: SOLPLANT L.T.D., Unit 19, Block D, Butler's Court, 77 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 – Ireland. Tel.+353 1 870 0000

Officina di produzione e confezionamento: NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR)

Distribuito da:

COMPO Italia S.r.l. – Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel.+39 0362 5121 – email:

compo.agro.specialities@legalmail.it;

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l. – Via Brigata Marche, 129 – 31030 Carbonera (TV) – Tel. +39 0422 445455 – email:

question@mayerbraun.com

SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 – 360033 Isola Vicentina (VI) – Tel.+39 0444 976562 – email: info@sepran.com – web:

www.sepran.com;

Registrazione Ministero della Salute n. ... del

Contenuto netto: g 100

Partita n°

AVVERTENZE

Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2014



DECRETO 25 luglio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario AGRO-LIM.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2014 dall'impresa Solplant Ltd, con sede legale in Unit 19, Block D, Butler's court, 77 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AGRO-LIM contenente la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto di riferimento denominato Limar registrato al n. 7383 con D.D. in data 8 gennaio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 dicembre 2009, dell'Impresa Phyteurop S.A. con sede legale in 53, rue Raspail, 92594 Levallois-Perred cedex, France;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Limar registrato al n. 7383;



esiste legittimo accordo tra l'impresa Solplant Ltd e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metaldeide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2021, data di scadenza assegnata all'approvazione della sostanza attiva, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'Impresa Solplant Ltd, con sede legale in Unit 19, Block D, Butler's court, 77 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AGRO-LIM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g:100 – 150 - 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 - 500 – 600 – 750; kg 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16014.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO



AGRO-LIM

Esca lumachicida per colture orticole e floreali

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide Acetica pura	g	5,000
Denatonio Benzoato	g	0,001
Coformulanti	q.b.a g	100

Titolare della Registrazione: SOLPLANT L.T.D., Unit 19, Block D, Butler's Court, 77 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 – Ireland. Tel.+353 1 870 0000

Officina di produzione e confezionamento: NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR)

Distribuito da:

COMPO Italia S.r.l. – Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel.+39 0362 5121 – email:

compo.agro.specialities@legalmail.it;

NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano – Tel. +39 0783 350078 –

email: agricimicasarda@virgilio.it;

SEPRAN S.r.l. – Via Brenta, 20 – 360033 Isola Vicentina (VI) – Tel.+39 0444 976562 – email: info@sepran.com – web:

www.sepran.com;

Registrazione Ministero della Salute n. ... del

Contenuto netto:

100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 750g

1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25kg

Partita n°

AVVERTENZE

Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

AGRO-LIM è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (limacce e lumache) nocivi alla ortofrutticoltura e arboricoltura in genere. La sua natura granulare lo rende adatto all'uso per spargimento. AGRO-LIM agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

DOSI D'IMPIEGO

In orticoltura: negli orti, nei letti caldi e nelle serre AGRO-LIM va distribuito a mucchietti in ragione di ca. 10 – 15 granuli per metro quadrato.

Culture in pieno campo: i granuli di AGRO-LIM vanno sparsi su una striscia (larga metri 1,5 – 2) lungo il perimetro del campo onde formare degli sbarramenti protettivi. Nell'interno del campo è consigliabile collocare AGRO-LIM in mucchietti vicino alle piante da proteggere. In tutto occorrono ca. 70-100 grammi di prodotto per ogni 100 metri quadrati.

COMPATIBILITÀ

AGRO-LIM è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

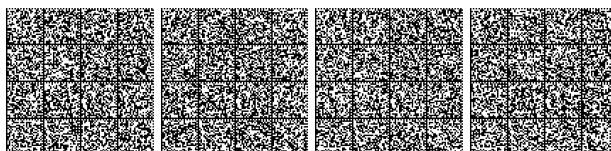
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: 20 giorni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

25 LUG 2014



AGRO-LIM

Esca lumachicida per colture orticole e floreali

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide Acetica pura	g	5,000
Denatonio Benzoato	g	0,001
Coformulanti	q.b.a g	100

Titolare della Registrazione: SOLPLANT L.T.D., Unit 19, Block D, Butler's Court, 77 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 – Ireland. Tel. +353 1 870 0000

Officina di produzione e confezionamento: NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR)

Distribuito da:

COMPO Italia S.r.l. – Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel. +39 0362 5121 – email:

compo.agro.specialities@legalmail.it;

NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano – Tel. +39 0783 350078 –

email: agrichimicasarda@virgilio.it;

SEPRAN S.r.l. – Via Brenta, 20 – 360033 Isola Vicentina (VI) – Tel. +39 0444 976562 – email: info@sepran.com – web: www.sepran.com;

Registrazione Ministero della Salute n. ... del

Contenuto netto: g 100

Partita n°

AVVERTENZE

Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

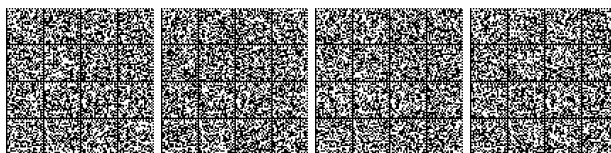
INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un Centro Antiveneni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

25 LUG. 2014



DECRETO 8 agosto 2014.

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»;

Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;

Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014;

Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;

Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute;

Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1).

2. È confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4535

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Definizione di attività sportiva non agonistica

1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Medici certificatori

1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Periodicità dei controlli e validità del certificato medico

1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.

2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:

a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.



**Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico**

Sig.ra/Sig.....

Nata/o a.....il.....

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me
effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati,
nonché del referto del tracciato ECG eseguito in
data....., non presenta controindicazioni in atto
alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data
del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore.

14A08029



DECRETO 3 settembre 2014.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cipermetrina, sulla base del dossier CA701004 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cipermetrina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina decade il 28 febbraio 2016, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il reg. (UE) n. 533/2013 della commissione del 10 giugno 2013 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i periodi di approvazione fino al 31 ottobre 2017 di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva cipermetrina;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;



Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento METRIN EC, presentato dall'impresa «Agriphar S.A.», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva cipermetrina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CA701004, svolta dall'Università degli studi di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 ottobre 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'Impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Metrin EC»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presente decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e non adeguati ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Per 12 mesi dalla data del presente decreto è consentito lo smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite, dei prodotti che hanno subito modifica della composizione muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO



Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **cipermetrina** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **CA701004** di All. III fino al **31 ottobre 2017** ai sensi il reg. (UE) n. 533/2013 della commissione del 10 giugno 2013.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	9631	METRIN EC	14/05/1998	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio composizione; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), asparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, tritcale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica.				
2.	10257	BANG	10/01/2000	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), asparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, tritcale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica; - Estensione officina distribuzione: Sharda Worldwide Exports pvt. Ltd. – 1702 Dilbeek (Belgio).				

s.a. cipermetrina FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi



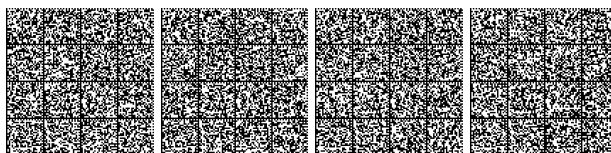
3.	11393	BEETLE	02/07/2002	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), sparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica.				
4.	7675	NURELLE 5 EC	02/02/1989	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, arancio, limone; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), asparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica. - Cambio nome da: nurelle 10				

s.a. cipermetrina FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi



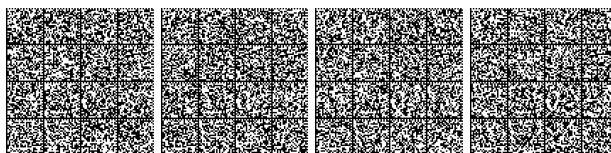
5.	13631	CYPLAN 5 EC	16/03/2007	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanella, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), asparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, tritale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica.				
6.	10581	CITRIN EC	06/09/2000	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanella, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), asparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, tritale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica.				

s.a. cipermetrina FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi



7.	12344	VEBITHRIN 5 EC	23/11/2004	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), asparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica.				
8.	11730	COSMOTRIN	31/07/2003	AGRIPHAR S.A.
Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento; - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, pericoloso per l'ambiente acquatico; H317-H410-EUH401; P102-P270-P273-P280-P302+P352-P501; - Eliminazione delle colture: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia; - Rinuncia delle colture: erbe fresche (prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello); - Estensione alle colture: olivo, carciofo, ortaggi a radice (carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ortaggi a bulbo (aglio, scalogno), ortaggi a frutto (melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), legumi (pisello mangiatutto, fagiolo), ortaggi a foglia (lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa), asparago, colza, senape, lino, cotone, barbabietola da foraggio, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore), erba medica. - Estensione officina distribuzione: CIFO S.p.A. - Via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO).				

s.a. cipermetrina FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi



l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Altre orticole (in pieno campo): contro nottuidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Plutella maculipennis*, *Pieris* sp., *Plutella* sp., *Manestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tripidi, mosche bianche, cecidie, lisso, *Donifera* (*Leptodactylus decemlineatus*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tigrida* del porro (*Acrolepis aspidella*), *Cicadella* (*Empoasca* sp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolo): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**: 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei tuffoni).

COLZA, **SENAPE**, **LINO**: contro *altica*, *Ceuthorrhynchus*, *Meligethes*, effetto collaterale su *Dasyneura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE**: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terroli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cecidie, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais**: contro *Piralede* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Nottua gialla* (*Heliothis armigera*) e *Nottua delle messi* (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica**: contro Nottuidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Platyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crismelide nero* (*Coleospidea atrum*), *Punteruolo* (*Phytomyza variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Tripidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurino* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fiorelli, ornamentali, pippolo: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, *sepeda* e *punteruolo* del pippolo, *Imatrinia* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIEBETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, GIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;

10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIEBETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE. ALLE PERSONE AD AGLI ANIMALI NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SNUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

METRIN EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACE

METRIN EC

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302-P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale TITOLARE REGISTRAZIONE

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (Belgium)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione n° 9631 del 14/05/1998 del Ministero della Sanità
Distribuito da: SCAM S.p.A. - S. Maria di Mugnano (MO)

Contenuto netto: 0,010 / 0,050 / 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 Litri
Partita n°

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa (post-sinapicamente) le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE

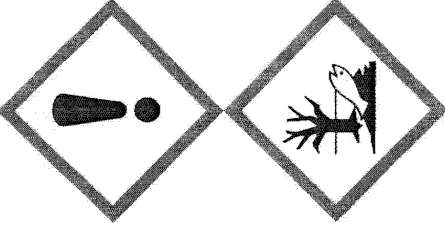
METRIN EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignola verde (*Papaia uniorialis*), *Sparganthis piliferia* (effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-500 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua). **Olivo** (piante non in produzione): contro mosca e tignola (generazione anolaga e canopaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata**: contro dafiora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo**: contro afidi e nottue 1

METRIN EC
 EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
 INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
 COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

METRIN EC COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l) - Coformulanti q.b a g 100 INDICAZIONI DI PERICOLO H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI DI PRUDENZA P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale TITOLARE REGISTRAZIONE Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711 PRODOTTO FITOSANITARIO Registrazione n° 9631 del 14/05/1998 del Ministero della Sanità Contenuto netto: 0,010 / 0,050 / 0,100 Litri Partita n.	 ATTENZIONE
--	--

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
 IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____



bianche, deono, lisso, Dorifora (*Leptotharsa decentineata*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:
ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**: 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei turgori).

COLZA, SENAPE, LINO: contro alitta, *Ceuthorrhynchus*, *Meigetes*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE**: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terrolici e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, deono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais**: contro Piraleide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica**: contro Nottuidi terrolici e fogliari (*Heliothis armigera*, *Platyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), Crismelide nero (*Coleophora atrum*), Puntunolo (*Phytomyza variabilis*), Afidi (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Mischino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fioreali, ornamentali, pippio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e puntunolo del pippio, limantia 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vittata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPelta (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIEtOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:
 5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPelta (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;
 10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIEtOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;
 15 metri (5 con ugelli antideriva); MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIPPIO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E LE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

METRIN EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
 INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

METRIN EC

COMPOSIZIONE:
 100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

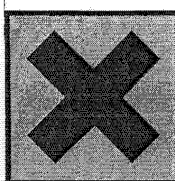
Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

Distribuito da: SCAM S.p.A. - s. Maria di Mugnano (MO)

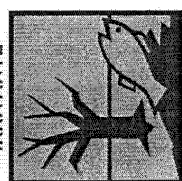
Registrazione n° 9631 del 14/05/1998 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,010 / 0,050 / 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 Litri

Partita n.



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade). Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocco, la trasmissione nervosa, iperstimolazione pre-post-sinapicamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, allargamento delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

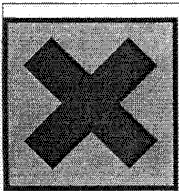
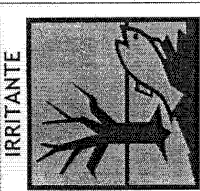
METRIN EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi ma è di origine naturale. Il principio attivo, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

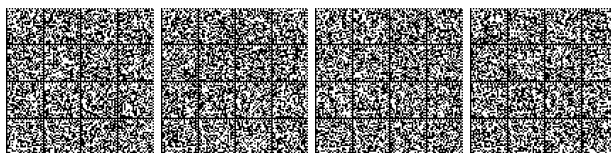
Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignola verde, sigarato, tignola verde (*Palpita unionalis*), *Sperganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo (piante non in produzione)**: contro mosca e tignola (generazione antofaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata**: contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo**: contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo)**: contro nottuidi terrolici e fogliari (*Heliothis armigera*, *spodoptera littoralis*, *Phthorimaea operculella*, *Pieris* sp., *Plutella* sp., *Manestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, Empoasca sp., tripidi, mosche

METRIN EC
 EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
 INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
 COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

	METRIN EC COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l) - Coformulanti q.b. a g 100
IRRITANTE 	FRASI DI RISCHIO Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711 Registrazione n° 9631 del 14/05/1998 del Ministero della Sanità Contenuto netto: 0,010 / 0,050 / 0,100 L Partita n°.....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
 IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____



ml/l, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/l, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottidi terribili e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Pithecius operculata*, *Pieris* sp., *Plutella* sp., *Manestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tipidi, mosche bianche, cecidie, isso, dorifera (*Leptinotarsa decemlineata*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tigrida* del porro (*Acrolepiopsis assectella*), *Cicaline* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/l, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/l, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei tumori).

COLZA, SENAPE, LINO: contro afidi, *Ceutorhynchus*, *Heligeta*, efetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/l, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tipidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/l, utilizzando 500-800 l/ha di acqua

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottidi terribili e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cecidie, isso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/l, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/l, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro *Piralia* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Nottua gialla* (*Heliothis armigera*) e *Nottua delle messi* (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/l, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro Nottidi terribili e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crisomelide nero* (*Coleosphenia atrum*), *Punteruolo* (*Phytomyza variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Tipidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurino* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/l, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fiorelli, ornamentali, pioppo: contro afidi, nottue, coleotteri, tipidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, seppia e punteruolo del pioppo, *Linantia* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/l, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tobacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida* vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/l, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione completa

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE) MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIELOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO, 10 metri (5 con ugelli antideriva); ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva); MAIS, 30 metri (5 con ugelli antideriva); OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE. ALLE PERSONE ED AGRI ANIMALI NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

BANG

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/l di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

BANG

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Formulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302-P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

PRODOTTI FITOSANITARI

Registrazione n. 10257 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità

Distribuito da: S.I.V.A.M. Via XXV Aprile, 4, 26841

Casalbustlerlengo Lodi, Sharda Worldwide Exports pvt. Ltd. Rappresentata da Sharda

Europe b.v.b. a Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgium). Tel +32(0)2 466.44.44

Contenuto netto: 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 L

Partita n.

ATTENZIONE.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi culari, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

BANG è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

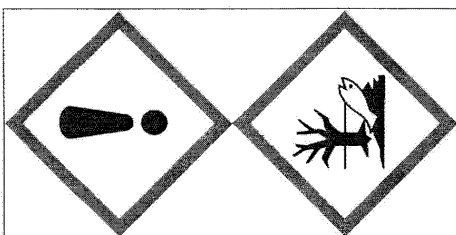
COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignola, cicaline, sigaro, tignola verde (*Pezomachus pluvialis*) effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/l, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e tignola (generazione antofaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/l, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifera e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250

BANG
EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

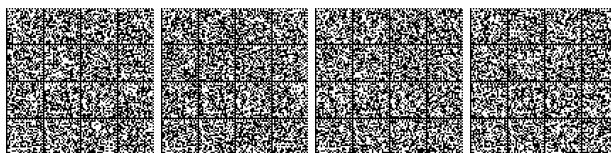
BANG	
COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
- Cipermetrina pura	g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a	g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO	
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	
CONSIGLI DI PRUDENZA	
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/... P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale	
TITOLARE REGISTRAZIONE	
Agripfar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711	
PRODOTTO FITOSANITARIO	
Registrazione n. 10257 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità	
Contenuto netto: 0,100 L	
Partita n.	



ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
 IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____



l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole** (in pieno campo): contro nottidi terroci e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera litoralis*, *Plutomea operculella*, *Pieris* sp., *Piliella* sp., *Manisfira* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, *Dorifera* (*Lepidoptera decemlineata*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tignola* del porro (*Agrotis* assediella), *Cicaline* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanella, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolo), 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**: 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei tuberi).

COLZA, SENAPE, LINO: contro alica, *Ceuthorrhynchus Meligete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE**: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottidi terroci e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais**: contro *Pirale* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Nottua* gialla (*Heliothis armigera*) e *Nottua* delle messi (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica**: contro nottidi terroci e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera litoralis*), *Cisomelide* nero (*Coleospidea agram*), *Punteludo* (*Phytomyza variabilis*), *Aldi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Triptidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurino* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fiorali, ornamentali, pioppo: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, *saperida* e *punteruolo* del pioppo, *linaritia* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida* vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COZZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;

10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri (5 con ugelli antideriva): OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

BANG

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

BANG

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agripfar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

Distribuito da: S.I.V.A.M. Via XXV Aprile, 4, 26841 Casalpusterlengo (Belgium)

Lodi, Sharda Worldwide Exports pvt. Ltd. Rappresentata da Sharda

Europe b.v.b.a. Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgium).

Tel +32(0)2 466.44.44

Registrazione n. 10257 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 L

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa ipersensibilizzando pre-post-sinapticamente le terminazioni neurali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

BANG è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignola verde (*Pezomachus vitis*), *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo** (piante non in produzione): contro mosca e tignola (generazione antofaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifera e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1

BANG

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

BANG**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agripipar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel.

003243859711

Registrazione n. 10257 del 10/01/2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,100 L

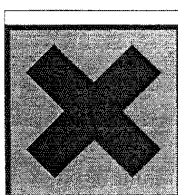
Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



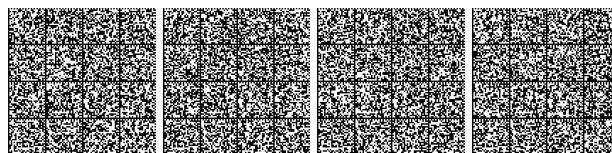
IRRITANTE

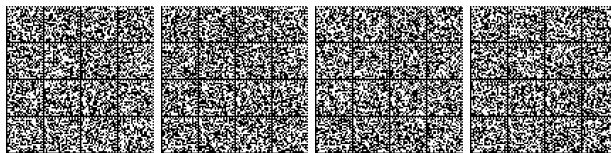


**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

4C

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____





BEETLE
EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

BEETLE COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l) - Coformulanti q.b a g 100	 
INDICAZIONI DI PERICOLO H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	CONSIGLI DI PRUDENZA P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale TITOLARE REGISTRAZIONE Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711 PRODOTTO FITOSANITARIO Registrazione n. 11393 del 02.07.2002 del Ministero della Sanità Contenuto netto: ml 25 - 50 - 100
ATTENZIONE	Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FC



l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottuidi terroci e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Plutimela operculella*, *Pieris* sp., *Plutella* sp., *Mamestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tipidi, mosche bianche, cecidie, leccio, *Dorifera* (*Leptodermis decemlineata*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona liliatilis*), *Tigrida* del porro (*Arolophaps ascedella*), *Cicadina* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanella, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino), 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**, 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei tuberi).

COLZA, SENAPE, LINO: contro *altica*, *Caulothrips*, *Meligethes* effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tipidi, 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terroci e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cecidie, leccio 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro *Piralede* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Nottua gialla* (*Heliothis armigera*) e *Nottua delle messi* (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.), 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro nottuidi terroci e fogliari (*Heliothis armigera*, *Platyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crusmelide nero* (*Colaspidea atrum*), *Punturello* (*Phytonomus variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Triptidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurino* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Floreali, ornamentali, pioppo: contro afidi, nottue, coleotteri, tipidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, *sepeda* e *punturello* del pioppo, *limantria* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIEIOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIEIOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;

10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIEIOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FC

BEETLE

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
CULTURE ARBOREE ED ERBACEE

BEETLE

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agripshar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium), TORRE S.r.l. - Torrenieri - fraz. di Montalcino- (SI).

Officina di confezionamento: Kollant S.p.A. Vigonovo (VE).

Distribuito da: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) / SIVAM S.p.A. - Casalpusterleno / AGROSOL S.r.l. - Ravenna / AGRIPHAR ITALIA

S.r.l. - Cento (FE)

Registrazione n. 11393 del 02.07.2002 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 / litri 1 - 5 - 10

Partita n.

PRESERIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 ml/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: blocca la trasmissione nervosa ipersensibilizzando pre-post-sinapicamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

BEETLE è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

CULTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tipidi, tignola, sigaro, sigaro, tignola verde (*Pezomachus vitis*), *Sparganotris palleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo** (piante non in produzione): contro mosca e tignola (generazione antofaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorfina e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1

BEETLE

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
 INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
 COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

BEETLE**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:
 - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
 - Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel.

003243859711

Registrazione n. 11393 del 02.07.2002 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml 25 - 50 - 100

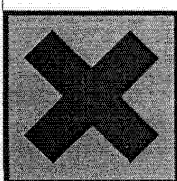
Partita n.....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



IRRITANTE



PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____
 FL



ml/h, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/h, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Phthorimaea operculella*, *Pieris* sp., *Pierella* sp., *Manestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tripidi, mosche bianche, cecidie, isso, *Dorifera* (*Leptinotarsa decemlineata*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tignola* del porro (*Acrolepiopsis assectella*), *Citeline* (*Empoasca* spp.) alle dosi di seguito riportate.

ORTAGGI A RADICE (*Carota*, *prezzemolo* a *grossa radice*, *pastinaca*, *cren*, *sedano-rapa*, *ravanello*, *bietola rossa*, *rutabaga*, *rapa*), **ORTAGGI A BULBO** (*cipolla*, *aglio*, *scalogno*), **ORTAGGI A FRUTTO** (*pomodoro*, *melanzana*, *okra*, *melone*, *zucca*, *cocomero* e *altre cucurbitacee* a *buccia non commestibile*) **CAVOLI** (*cavolfiori*, *broccoli*, *cavoli a testa*), **LEGUMI** (*pisello*, *pisello mangiatutto*, *fagiolo*, *fagiolino*): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/h, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/h, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei turgori).

COLZA, **SENAPE**, **LINO:** contro *alica*, *Ceuthorrhynchus*, *Meligethes*, effetto collaterale su *Dacineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/h, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, *lepidotteri*, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/h, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e **da foraggio:** contro nottidi terroli e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, *cecidee*, isso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/h, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, **segale**, **triticale**, **orzo**, **avena**, **spelta** (**farro maggiore**): contro afidi, *lenia*, *lepidotteri* 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/h, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro *Pirale* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Nottua* *gialla* (*Heliothis armigera*) e *Nottua* *delle messi* (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/h, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro nottidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Platyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crusmelletto* *nero* (*Colaspidea atrum*), *Punteluo* (*Phytanormus variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Triptidi*, *Mosca* *Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Miscuno* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/h, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Florieali, **ornamentali**, **pioppo:** contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, *saperda* e *punteruolo* del *pioppo*, *immarzia* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/h, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro *lepidotteri*, afidi, *mosca* *bianca*, *Cassida* *vittata* 1 l/ha, pari a 80-200 ml/h, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per **FRUMENTO**, **SEGALE**, **TRITICALE**, **ORZO**, **AVENA**, **SPELTA** (**FARRO** **MAGGIORE**); 21 giorni per **VITE**, **COLZA**, **SENAPE**, **LINO**, **COTONE**; 14 giorni per **BARBABIEIOLA DA ZUCCHERO** E **DA FORAGGIO**, **BIETOLA ROSSA**, **RAPA**, **RUTABAGA**, **TABACCO**; 7 giorni per **ERBA MEDICA**; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: **FRUMENTO**, **SEGALE**, **TRITICALE**, **ORZO**, **AVENA**, **SPELTA** (**FARRO** **MAGGIORE**), **COLZA**, **COTONE**, **LINO**, 10 metri (5 con ugelli antideriva); **ERBA MEDICA**, **LEGUMI**, **PATATA**, **BARBABIEIOLA DA ZUCCHERO** E **DA FORAGGIO**, **ORTAGGI A FRUTTO**, **ORTAGGI A RADICE**, **CARCIOFO**, **COTONEFIO**, **ORNAMENTALI** DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva); **MAIS**, 30 metri: **VITE** (5 con ugelli antideriva), **OLIVO** (20 con ugelli antideriva), **PIOPPO**.

ATTENZIONE - CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE. ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FC

NURELE 5 EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACE

NURELE 5 EC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b.a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE

Agripnar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

PRODOTTI FITOSANITARI

Registrazione n. 7675 del 02/02/1989 del Ministero della Sanità

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Contenuto netto: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 litri

Partita n.

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa ipersintolando pre-post-sinapicamente le terminazioni neurali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertensione, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

NURELE 5 EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignola, cicaline, sigaro, sigaro, tignola verde (*Palpita unionalis*), *Sparganthis piliferana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/h, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo** (piante non in produzione): contro mosca e tignola (generazione antologia e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/h, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifera e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250

NURELLE 5 EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
CULTURE ARBOREE ED ERBACEE

NURELLE 5 EC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel.

0032.43859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Registrazione n. 7675 del 02/02/1989 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 litri

Partita n.

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapicamente le terminazioni neurali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche: scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

NURELLE 5 EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

CULTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro l'ignola, l'ignoletta, cicaline, sgarato, l'ignola verde (*Pelipita unioralis*), *Sperganothis pilleriana* (effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo** (piante non in produzione): contro mosca e l'ignola (generazione antofaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dafnora e l'ignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e notte 1 l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Altre

orticole (in pieno campo): contro nottidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *spodoptera littoralis*, *Phthorinea operculella*, *Pieris* sp., *Pulella* sp., *Amamestra* sp., *Autographa* sp., *Agritis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, *Dorifera* (*Leptinotarsa decemlineata*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tigrida* del porro (*Acrolepiopsis assectella*), *Cicaline* (*Empoasca* spp.) alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei turoni).

COLZA, SENAPE, LINO: contro alica, *Caulothrips*, *Meligethes* effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi, 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottidi terroli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (arzo maggiore): contro afidi, lerma, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro *Piralede* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Notua* gialla (*Heliothis armigera*) e *Notua* delle messi (*Agritis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro nottidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agritis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crisomelide* nero (*Colaspis atrum*), *Puntinolo* (*Phytomyza variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Tripidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurino* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fiorelli, ornamentali, pioppo: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), MAGGIORE; 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO; 10 metri (5 con ugelli antideriva); ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FL

ml/lt, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo**: contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/lt, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre perle (in pieno campo)**: contro nottidi terribili e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Plutella sp.*, *Mamestra sp.*, *Autographa sp.*, *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca sp.*, tripidi, mosche bianche, cecidie, leso, Dorifera (*Lepidoptera decemlineata*), Diabrotica sp., Stora (*Stora lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepias assectella*), Cicaline (*Empoasca sp.*), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, zucca), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/lt, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**: 1 l/ha, pari a 60-200 ml/lt, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei tiri).

COLZA, SENAPE, LINO: contro alica, *Ceuthorrhynchus*, *Meligethes*, effetto collaterale su *Dasyneura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/lt, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE**: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/lt, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottidi terribili e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cecidie, isso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/lt, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lena, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/lt, utilizzando 150-500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais**: contro Pirale (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica sp.*) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/lt, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica**: contro Nottidi terribili e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pterodroma gossypiella*, *Earis insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), Crisomelide nero (*Colaspidea atrum*), Puntinello (*Phytomyza variabilis*), Afidi (*Myzus spp.*, *Aphis spp.*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/lt, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Floreali, ornamentali, pippio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e puntinello del pippio, imantaria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/lt, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/lt, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), MAGGIORE; 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO, 10 metri (5 con ugelli antideriva); ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm; 15 metri (5 con ugelli antideriva); MAIS.

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE; ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

FC

CYPLAN 5 EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

CYPLAN 5 EC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea, H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel.

003243859711

Ufficio di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102

Ougrée (Belgium)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione n. 13637 del 19.03.2007 del Ministero della Sanità

Distribuito da: AGROWIN Biosciences S.r.l. Via Montegrappa 7 - Bergamo. Tel 0331 440977 / Fax

0331 540862 / e-mail: info@agrowin.it

Contenuto netto: ml 20-50-100-250-500 / litri 1-5-10

Partita n.

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole o dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 ml/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa ipostimolando, pre-post-sinapicamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

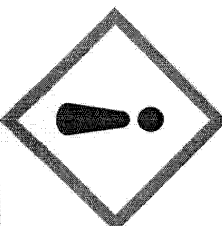
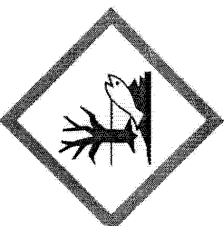
CYPLAN 5 EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicalina, sigarato, tignola verde (*Papaia unionalis*), *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/lt, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e tignola (generazione antologia e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/lt, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifera e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250

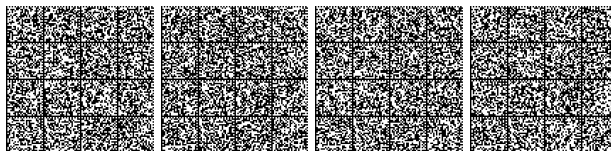
CYPLAN 5 EC
EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

CYPLAN 5 EC COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l) - Coformulanti q.b a g 100		 
INDICAZIONI DI PERICOLO H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.		ATTENZIONE
CONSIGLI DI PRUDENZA P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale		
TITOLARE REGISTRAZIONE Agrifar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711		
PRODOTTO FITOSANITARIO Registrazione n. 13631 del 19.03.2007 del Ministero della Sanità Contenuto netto: ml 20-50-100		
Partita n.		

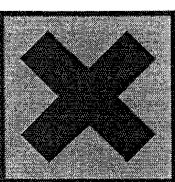
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
 IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

7C



CYPLAN 5 EC
EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACE

		IRRITANTE
		PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CYPLAN 5 EC
COMPOSIZIONE:
 100 g di prodotto contengono:
 - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
 - Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
 Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711
Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)
Distribuito da: AGROWIN Biosciences S.r.l. Via Montegrappa 7 - Bergamo. Tel 0331 440977 / Fax 0331 540862 / e-mail: info@agrowin.it
Registrazione n. 13631 del 19.03.2007 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 20-50-100-250-500 / litri 1-5-10
 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa ipersintomizzando pre-post-sinapticamente le terminazioni neurali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, perfermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveneni.

COLTURA E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, cigolante, cicale, sgarato, tignola verde (*Papilio unioralis*), *Sparganothis pilleriana* (effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e tignola (generazione anofaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorfora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e notte 1 l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottidi terribili e fogliari (*Heliothis armigera*, *spodoptera littoralis*, *Plutonia* sp., *Plutella* sp., *Mamestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tripidi, mosche bianche, cecidie, lasso, *Dorifera* (*Leptodactylus decemlineatus*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tignola* del porro (*Acrolepiopsis assectella*), *Cicaline* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei tiri).

COLZA, SENAPE, LINO: contro alica, *Ceuthorrhynchus*, *Meigete* effetto collaterale su *Desineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottidi terribili e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cecidie, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro Piraleide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro Nottidi terribili e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), Crismelide nero (*Colaspidea atrum*), Puntinello (*Phytomyza variabilis*), Afidi (*Myzus* spp., *Aphis* spp), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurno 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fioreali, ornamentali, pioppo: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e puntinello del pioppo, imantira 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO.

10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

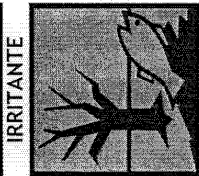
30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FC

CYPLAN 5 EC
EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

	
IRRITANTE	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
CYPLAN 5 EC COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l) - Coformulanti q.b a g 100	FRASI DI RISCHIO Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Agrifar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711 Registrazione n. 13631 del 19.03.2007 del Ministero della Sanità Contenuto netto: ml 20-50-100 Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
 IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FL



l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Altre **orticole** (in pieno campo): contro nottuidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Plutella maculipennis*, *Pieris* sp., *Manestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tipidi, mosche bianche, cecidie, cecidie, *Dorifera* (*Leptodactylus decemlineatus*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tigrida* del porro (*Acaropis assectella*), *Cicadella* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolo): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**: 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei turioni).

COLZA, SENAPE, LINO: contro allica, *Ceuthorrhynchus*, *Meligethes*, effetto collaterale su *Dasyneura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE**: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terroli e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cecidie, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lena, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais**: contro *Piralis* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Notua* gialla (*Heliothis armigera*) e *Notua* delle messi (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica**: contro nottuidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Platyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crisomelide* nero (*Colaspis atrata*), *Punteruolo* (*Phytophaga variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Apris* spp.), *Triptidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurino* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fiorini, ornamentali, pioppo: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, sapera, punteruolo del pioppo, *Limantia* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida* vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;

10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva); OLIVO (20 con ugelli antideriva); PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

CITRIN EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

CITRIN EC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q, b a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H377: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE

Agripkar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: CHIMAC S.A. - Ougrée BELGIO; KOLLANT S.r.l. Vigonovo (VE) (solo confezionamento).

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione n. 10581 del 06/09/2000 del Ministero della Sanità

Distribuito da: Agripkar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 44042 Cento (FE); PROCHIMAG ITALIA S.R.L. - Viale Aldini n. 28 - 40136 Bologna (BO).

Contenuto netto: ml 20-50-100-250-500 / litri 1-5-10

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa (post-sinapticamente) le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, periferia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un centro antivenali.

CARATTERISTICHE

CITRIN EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro ignora, tignola, cicalina, sigaro, ignora verde (*Papaia unionalis*), *Spargangitella pilieriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo** (piante non in produzione): contro mosca e tignola (generazione antioaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata**: contro dorifera e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo**: contro afidi e nottue 1

CITRIN EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
CULTURE ARBOREE ED ERBACEE

CITRIN EC

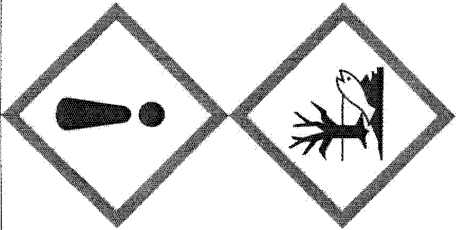
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti a,b a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE
Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

PRODOTTI FITOSANITARIO
Registrazione n. 10581 del 06/09/2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: ml 20-50-100
Partita h.....



ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

12

Pteris sp., *Mamestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc., coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tipidi, mosche bianche, cleono, lisso, *Dorifera* (*Leptodactylus decemlineatus*), *Diabrotica* sp., *Storax* (*Storax lineatus*), *Tignola* del porro (*Acrolepiopsis assectella*), *Cicaline* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanella, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolo), 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**, 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei turioni).

COLZA, SENAPE, LINO: contro afidi, *Caulothrips*, *Meigete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE**: contro afidi, lepidotteri, tripidi, 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terroli e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais**: contro *Piralia* (*Olistria nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Noctua glia* (*Heliothis armigera*) e *Noctua delle messi* (*Agrotis segetum*), *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica**: contro nottuidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Platyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crisonelle* nero (*Colaspidea atrum*), *Punteruolo* (*Phytomyza variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Triptidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurno* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fiorelli, ornamentali, pino: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, lepidotteri, 1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per **FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA, FARRO MAGGIORE**; 21 giorni per **VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE**; 14 giorni per **BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIELOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO**; 7 giorni per **ERBA MEDICA**; 3 giorni per **tutte le altre colture**.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: **FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO**;

10 metri (5 con ugelli antideriva): **ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm**;

15 metri (5 con ugelli antideriva): **MAIS**;

30 metri: **VITE** (5 con ugelli antideriva), **OLIVO** (20 con ugelli antideriva), **PIOPPO**.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPIORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO, IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

CITRIN EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

CITRIN EC

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: CHIMAC S.A. - Ougrée BELGIO: KOLLANT S.r.l.

Vigonovo (VE) (solo confezionamento).

Distribuito da: Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 44042 Cento (FE);

PROCHIMAG ITALIA S.R.L. - Viale Aldini n. 28 - 40136 Bologna (BO);

Registrazione n. 10581 del 06/09/2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml 20-50-100-250-500 / litri 1-5-10

Partita n. _____

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa ipersensibilizzando pre-post-sinapicamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione della vie aeree, morte, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

CITRIN EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro *ignola*, *ignoletta*, *cicaline*, *sigarato*, *tignola verde* (*Palpita unionalis*), *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo** (piante non in produzione): contro *mosca* e *ignola* (generazione antolaga e carpofaga) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata**: contro *dorifera* e *ignola* 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo**: contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole** (in pieno campo): contro nottuidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *spodoptera littoralis*, *Phthorimaea operculella*,

CITRIN EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
CULTURE ARBOREE ED ERBACEE

CITRIN EC**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Registrazione n. 10581 del 06/09/2000 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml 20-50-100

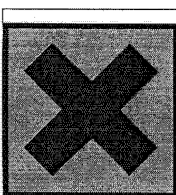
Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

**IRRITANTE****PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

AC

VEBITHRIN 5 EC
EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

VEBITHRIN 5 EC**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:
 - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
 - Coformulanti q.b a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H373: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

ATTENZIONE

Officina di confezionamento: VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. - S.Eufemia di Borgorico (PD)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 12344 del 23/11/2004

Distribuito da: VE.BI Sas del Dr. L.Bazzolo & C. - Via Desman, 43 - S.Eufemia di Borgorico (PD)

Contenuto netto: ml 20-25-50-100-200-250-500-750 Litri 1 - 2 - 5

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa ipersensibilizzando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

VEBITHRIN 5 EC è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

CULTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro l'ignola, tipogletta, cicalina, sigarato, ignola verde (*Papilio unionalis*). *Sparganothis piliferana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-500 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olio (piante non in produzione):** contro mosca e cicalina (generazione antologia e carpologia) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorfora e ignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250

ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottidi terroci e fogliari (*Heliothis armigera*, *spodoptera littoralis*, *Phthorimaea operculella*, *Pieris* sp., *Pterodroma* sp., *Mamestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tipidi, mosche bianche, cleono, tisso, dorfora (*Leptodactylus decemlineatus*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tigrida* del porro (*Acrolepis assectella*), *Cicalina* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei tumori).

COLZA, SENAPE, LINO: contro afidi, *Ceuthorrhynchus*, *Meligethes*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottidi terroci e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cleono, tisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lena, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro *Piralia* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia* (*Sesamia cretica*), *Notua* gialla (*Heliothis armigera*) e *Notua* delle messi (*Agrotis segetum*). *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro Nottidi terroci e fogliari (*Heliothis armigera*, *Platyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), *Crismelide nero* (*Colaspidea atrum*), *Punteruolo* (*Phytomyza variabilis*), *Aldi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Triptidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurino* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Floresali, ornamentali, pino: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, *Empoasca*, saperda e punteruolo del pino, *Limantilla* 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida* vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIELOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;

10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE Svuotato NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

FC

VEBITHRIN 5 EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

VEBITHRIN 5 EC**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 12344 del 23/11/2004
Contenuto netto: ml 20-25-50-100

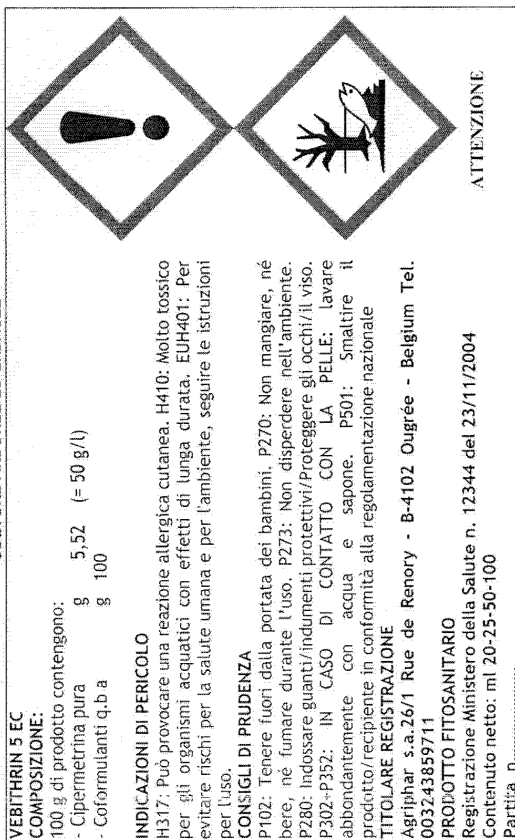
Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



ATTENZIONE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FL

bianche, deono, lisso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca* spp.) alle dosi di seguito riportate.

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, ren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, ortaggio a frutto, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile) **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino), 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei turoni).

COLZA, SENAPE, LINO: contro afidi, *Ceuthorrhynchus*, *Meligethes*, effetto collaterale su *Desineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottidi terroli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, deono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lemna, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro Piraleide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*). Diabrotica (*Diabrotica* sp.) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro Nottidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), Cissomelide nero (*Colaspidea atom*), Puntieruolo (*Phylonomus variabilis*), Afidi (*Myzus* spp., *Apis* spp.), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Fiorelli, ornamentali, pino: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e puntieruolo del pino, limantia 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vitata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIELOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO; 10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPIORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

VEBITHRIN 5 EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA

INSETTICIDA PIETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

VEBITHRIN 5 EC

100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

Officina di confezionamento: VE.BI Sas del Dr. L. Bazzolo & C. - S. Eufemia di Borgorico (PD)

Distribuito da: VE.BI Sas del Dr. L. Bazzolo & C. - Via Desman, 43 - S. Eufemia di Borgorico (PD)

Registrazione Ministero della Salute n. 12344 del 23/11/2004

Contenuto netto: ml 20-25-50-100-200-250-500-750 Litri 1 - 2 - 5

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neurali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche: scatenanti: anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro l'ignola, l'ignoletta, cicaline, sigarino, l'ignola verde (*Palpita unionalis*). *Spartanotris pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e l'ignola (generazione antologia e carpologia) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifora e l'ignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottidi terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *spodoptera littoralis*, *Plutomeae operculella*, *Pieris* sp., *Plutella* sp., *Manestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tripidi, mosche

VEBITHRIN 5 EC
EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

VEBITHRIN 5 EC COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: - Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l) - Coformulanti q.b a g 100 FRASI DI RISCHIO Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711 Registrazione Ministero della Salute n. 12344 del 23/11/2004 Contenuto netto: ml 20-25-50-100 Partita n.	 IRRITANTE	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
--	---	---

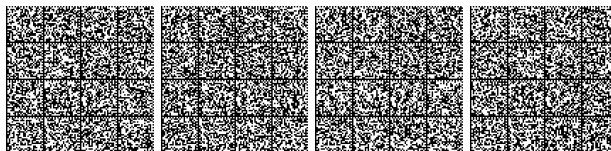
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
 IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____
 AL

ATTENZIONE - DA IMPEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI PREPARA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SUO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE RIUTILIZZATO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

Piantare (da vino e da tavola); contro ignola, tignoletta, cicaline, sgarato, ignola verde (*Palpa ulmioides*). Spargenothus pilleriana
Trattare (per la produzione); contro musca e ignola (generazione attea e carpofaga) 0,8-1 litro, pari a 80-100 ml/litri, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
Patata: contro doria e ignola 0,8 l/ha, pari a 80-250 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.



COSMOTRIN

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
CULTURE ARBOREE ED ERBACEE

COSMOTRIN**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

TITOLARE REGISTRAZIONE

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 11730 del 31/07/03

Contenuto netto: 10-20-25-30-40-50-60-70-80-90-100 ml

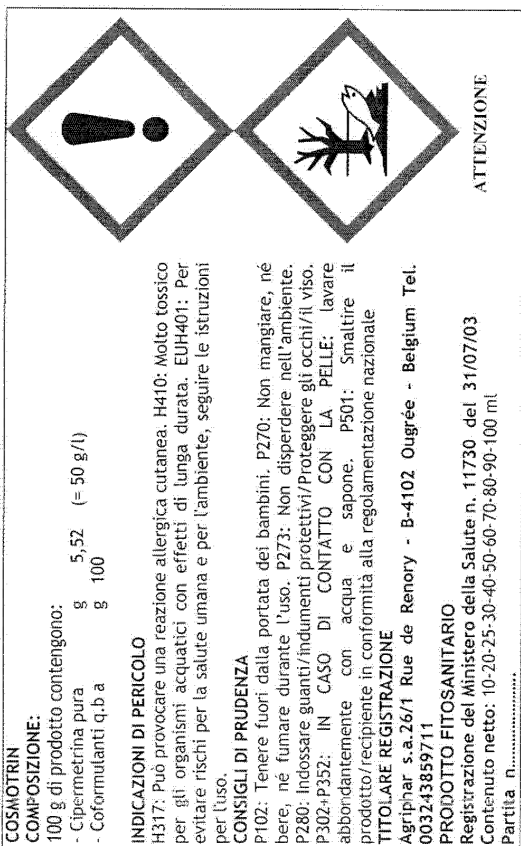
Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

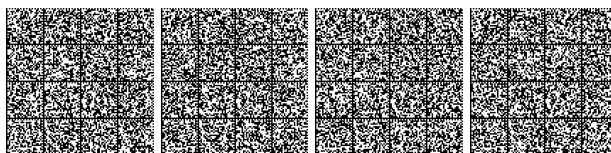
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

AL



ml/ha, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e notte 1 l/ha, pari a 100-300 ml/ha, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole** (in pieno campo): contro notturni terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Pithecelidius operculella*, *Pieris* sp., *Plutella* sp., *Mamestra* sp., *Autographa* sp., *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca* sp., tripidi, mosche bianche, cecidie, leone, isso, *Dorifera* (*Leptinotarsa decemlineata*), *Diabrotica* sp., *Sitona* (*Sitona lineatus*), *Tigrida* del porro (*Acaropopis ascedella*), *Citraline* (*Empoasca* spp.), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, coconero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, ragnolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO**: 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua (massimo 2 trattamenti ogni 10 giorni dopo la raccolta dei turioni).

COLZA, SENAPE, LINO: contro alica, *Ceuthorrhynchus*, *Meligethes* effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/ha, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 60-100 ml/ha, utilizzando 500-800 l/ha di acqua.

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro notturni terroli e fogliari, coleotteri, afidi, *Cassida*, cecidie, isso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/ha, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/ha, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro *Piralede* (*Ostrinia nubilalis*), *Sesamia cretica*, *Notua gialla* (*Heliothis armigera*) e *Notua delle messi* (*Agrotis segetum*). *Diabrotica* (*Diabrotica* sp.), 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Erba medica:** contro notturni terroli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*). *Crisomelide nero* (*Colaspidea atrum*), *Punteruolo* (*Phytomyza variabilis*), *Afidi* (*Myzus* spp., *Aphis* spp.), *Triptidi*, *Mosca Bianca* (*Trialeurodes vaporariorum*), *Misurno* 1 l/ha, pari a 100-700 ml/ha, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Floreali, ornamentali, pioppo: contro afidi, notte, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, *saperda* e *punteruolo del pioppo*, imantaria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/ha, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/ha, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: FRUMENTO, SEGAL, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO.
10 metri (5 con ugelli antideriva): ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIELOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;

15 metri (5 con ugelli antideriva): MAIS;

30 metri: VITE (5 con ugelli antideriva), OLIVO (20 con ugelli antideriva), PIOPPO.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE. ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

AC

COSMOTRIN

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
CULTURE ARBOREE ED ERBACEE

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

Officina di confezionamento: KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo n. 7/7a - Vigonovo (VE); CIFO S.p.A. - San Giorgio di Piano (BO).

Distribuito da: CIFO S.p.A. - Via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO). Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE).

Registrazione del Ministero della Salute n. 11730 del 31/07/03

Contenuto netto: 1 - 5 L; 10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 ml

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 ml/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapicamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

COSMOTRIN è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro ignola, tignola, cigara, sigaro, tignola verde (*Papilio uniorialis*), *Sparganthus palleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/ha, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e tignola (generazione antologia e carpologia) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/ha, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifera e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 l/ha di acqua.

COSMOTRIN

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE
CULTURE ARBOREE ED ERBACEE

COSMOTRIN**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Registrazione del Ministero della Salute n. 11730 del 31/07/03
Contenuto netto: 10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 ml

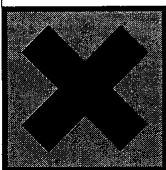
Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

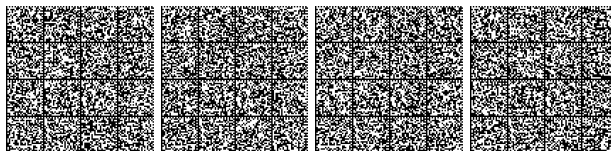
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

**IRRITANTE****PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

Eichetta autorizzata con decreto dirigenziale del _____

FL



DECRETO 3 settembre 2014.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ethofumesate, desmedipham e phenmedipham, sulla base del dossier DESM/ETHO/PHEN 25/150/75 g/l SE di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva ethofumesate fino al 28 febbraio 2013 in attuazione della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, che ora figura nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione;

Visto il Reg. (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui l'etofumesate per la quale il periodo di approvazione viene prorogato al 31 luglio 2016;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali le sostanze attive desmedipham e phenmedipham;

Visto in particolare, che l'approvazione delle sostanze attive desmedipham e phenmedipham decade il 31 luglio 2016, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011 della commissione;

Visto il reg. (UE) n. 1197/2012 della commissione del 13 dicembre 2012 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i periodi di approvazione fino al 31 luglio 2017 di alcune sostanze attive tra le quali le sostanze attive desmedipham e phenmedipham;



Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BETA TEAM n. reg. 15352, presentato dall'impresa Agrichem B.V., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento delle direttive 2002/37/CE e 2004/58/CE, nei tempi e nelle forme da essi stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanze attive ethofumesate, desmedipham e phenmedipham;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Istituto di Chimica Agraria e Ambientale, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'Impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2016, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive ethofumesate, desmedipham e phenmedipham, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BETA TEAM n. reg. 15352;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2017, data di scadenza della approvazione dell'ultima sostanza attiva componente, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presente decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e non adeguati ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1 giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

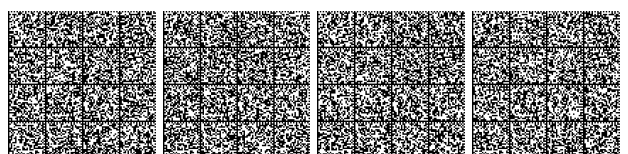
Per 12 mesi dalla data del presente decreto è consentito lo smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite, dei prodotti che hanno subito modifica della composizione muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2014

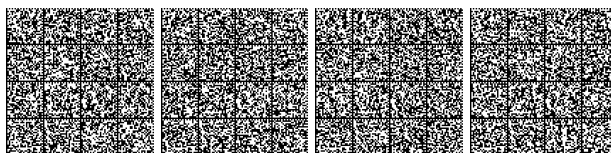
Il direttore generale: BORRELLO



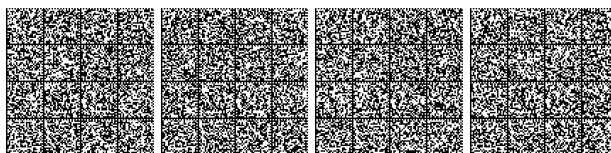
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **ethofumesate, desmedipham e phenmedipham** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **DESM/ETHO/PHEN 25/150/75 g/l SE** di All. III fino **al 31 luglio 2017** ai sensi del reg. (UE) n. 1197/2012 della commissione del 13 dicembre 2012.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	9841	DIMET TRIO	30/11/1998	AGRICHEM BV	- <u>Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento</u> - Nuova classificazione: sensibilizzazione della pelle, H317-H319-H 412-EUH401; P261-P273-P280-P337+P313 P333+P313-P501; - <u>Estensione officina di produzione:</u> UPL - Sandbach, Cheshire(UK); - <u>Rinuncia officina di produzione:</u> Agrichem B.V. Oosterhout (NL) - <u>Estensioni officine di distribuzione:</u> Cerexagri Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo Cesena (FC); SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 Modena; Agrowin Biosciences - Via F. Musazzi 24 – Legnano(MI); Chemia - Via Statale 327 Sant'Agostino (FE); Sipcam Italia - Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI); - <u>Estensioni taglie:</u> 2-3 L



2.	9919	CONTATTO PIU' EC	26/01/1999	AGRICHEM BV	- <u>Cambio di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento</u> - <u>Nuova classificazione:</u> sensibilizzazione della pelle, H317-H319-H 412- EUH401; P261-P273-P280-P337+P313 P333+P313-P501; - <u>Estensione officina di produzione:</u> UPL - Sandbach, Cheshire(UK); - <u>Rinuncia officina di produzione:</u> Agrichem B.V. Oosterhout (NL) - <u>Estensioni officine di distribuzione:</u> Cerexagri Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo Cesena (FC); SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 Modena; Agrowin Biosciences - Via F. Musazzi 24 – Legnano(MI); Chemia - Via Statale 327 Sant'Agostino (FE); Sipcam Italia - Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI); - <u>Estensioni taglie:</u> 2-3 l
----	------	---------------------	------------	-------------	---



DIMET TRIO

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Suspo-emulsione

DIMET TRIO

Composizione

Desmedifam puro..... g 2.53 (= 25 g/L)
Fenmedifam puro..... g 7.58 (= 75 g/L)
Etofumesate..... g 15.15 (= 150 g/L)
Coadiuvanti.....q.b. a g 100
(contiene Isoforone)

ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO

H317. Può provocare una reazione allergica della pelle. H319. Provoca grave irritazione oculare. H412. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261. Evitare di respirare i vapori. P273. Non disperdere nell'ambiente. P280. Indossare indumenti protettivi/guanti adatti. Proteggere gli occhi. P337+P313. Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P333+P313. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente.



AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 00 31 162 431 931

Officine di produzione:

UPL - Sandbach, Cheshire - CW11 3QQ (Gran Bretagna) // Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino (FE) // TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Montalcino - SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9841 del 30/11/1998

Distributori:

Cerexagri Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC - Tel 0547 661523
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano - Modena - Tel 059 586511
Agrowin Biosciences - Via F. Musazzi 24 - 20025 Legnano MI - Tel. 0331 440977
Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino FE - Tel 0532 848477
Sipcam Italia - Via Sempione 195 - 20016 Pero MI - Tel 02 35378400

Contenuto netto 1-2-3-5-10-20 litri

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Al fine di proteggere le acque sotterranee impiegare il prodotto Dimet Trio senza superare la dose massima di 1 kg/ha per la s.a. etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DIMET TRIO è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.

Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio:

Amaranthus spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia helioscopia* (Erba calenzola), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver* spp. (Papavero), *Polygonum* spp. (Foligonacee), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio) ed altre importanti dicotiledoni, il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

- Interventi ripetuti a bassi dosaggi: intervenire con DIMET TRIO alla dose di 0,7 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto a 0,7 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
- Intervento frazionato: eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Intervenire nella prima frazione con DIMET TRIO alla dose di 1-1,2 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua. La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con DIMET TRIO alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
- Intervento unico: utilizzare DIMET TRIO alla dose di 2-2,5 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie e vere.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali.

- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03 SET. 2014



- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo

Compatibilità:

è importante agitare la tanica durante la miscelazione e mantenere l'agitazione fino alla fine del trattamento. DIMET TRIO è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione. Si sconsiglia l'impiego di DIMET TRIO in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA BARBABIETOLA

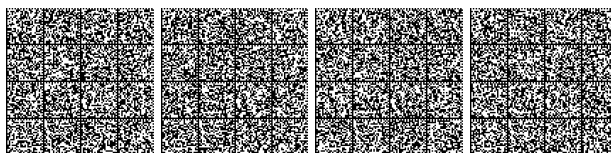
Fitotossicità:

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03 SET. 2014



DIMET TRIO

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Suspo-emulsione

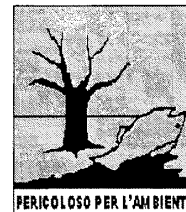
DIMET TRIO

Composizione

Desmedifam puro..... g 2.53 (= 25 g/L)
Fenmedifam puro..... g 7.58 (= 75 g/L)
Etofumesate..... g 15.15 (= 150 g/L)
Coadiuvantiq.b. a g 100
(contiene Isoforone)

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.



AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 00 31 162 431 931

Officine di produzione:

UPL - Sandbach, Cheshire - CW11 3QQ (Gran Bretagna) // Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino (FE) // TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Montalcino - SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9841 del 30/11/1998

Distributori:

Cerexagri Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC - Tel 0547 661523
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano - Modena - Tel 059 586511
Agrowin Biosciences - Via F. Musazzi 24 - 20025 Legnano MI - Tel. 0331 440977
Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino FE - Tel 0532 848477
Sipcam Italia - Via Sempione 195 - 20016 Pero MI - Tel 02 35378400

Contenuto netto 1-2-3-5-10-20 litri

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Al fine di proteggere le acque sotterranee impiegare il prodotto Dimet Trio senza superare la dose massima di 1 kg/ha per la s.a. etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DIMET TRIO è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.

Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio:

Amaranthus spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia helioscopia* (Erba calenzola), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Mercurialis annua* (Merceurella), *Papaver* spp. (Papavero), *Polygonum* spp. (Polygonacee), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio) ed altre importanti dicotiledoni, il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

- Interventi ripetuti a bassi dosaggi: intervenire con DIMET TRIO alla dose di 0,7 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto a 0,7 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
- Intervento frazionato: eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Intervenire nella prima frazione con DIMET TRIO alla dose di 1-1,2 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua. La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con DIMET TRIO alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
- Intervento unico: utilizzare DIMET TRIO alla dose di 2-2,5 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie e vere.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali.

- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03 SET. 2014



Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo

Compatibilità:

è importante agitare la tanica durante la miscelazione e mantenere l'agitazione fino alla fine del trattamento. DIMET TRIO è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione. Si sconsiglia l'impiego di DIMET TRIO in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA BARBABIETOLA

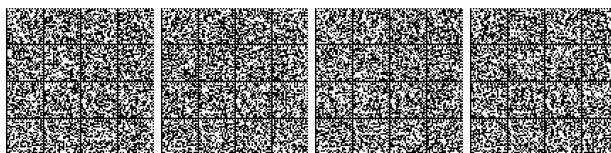
Fitotossicità:

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03 SET. 2014



CONTATTO PIÙ EC

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Suspo-emulsione

CONTATTO PIU' EC

Composizione

Desmedifam puro..... g 2.53 (= 25 g/L)
Fenmedifam puro..... g 7.58 (= 75 g/L)
Etofumesate..... g 15.15 (= 150 g/L)
Coadiuvantiq.b. a g 100
(contiene Isoforone)

ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO

H317. Può provocare una reazione allergica della pelle. H319. Provoca grave irritazione oculare. H412. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261. Evitare di respirare i vapori. P273. Non disperdere nell'ambiente. P280. Indossare indumenti protettivi/guanti adatti. Proteggere gli occhi. P337+P313. Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P333+P313. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente.



AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 00 31 162 431 931

Officine di produzione:

UPL - Sandbach, Cheshire - CW11 3QQ (Gran Bretagna) // Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino (FE) // TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Montalcino - SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9919 del 26/01/1999

Distributori:

Cerexagri Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC - Tel 0547 661523
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano - Modena - Tel 059 586511
Agrowin Biosciences - Via F. Musazzi 24 - 20025 Legnano MI - Tel. 0331 440977
Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino FE - Tel 0522 04477
Sipcam Italia - Via Sempione 195 - 20016 Pero MI - Tel 02 35378400

Contenuto netto 1-2-3-5-10-20 litri

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Al fine di proteggere le acque sotterranee impiegare il prodotto CONTATTO PIU' EC senza superare la dose massima di 1 kg/ha per la s.a. etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CONTATTO PIU' EC è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.

Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio:

Amaranthus spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia helioscopia* (Erba calenzola), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Mercurialis annua* (Merceurella), *Papaver* spp. (Papavero), *Polygonum* spp. (Poligonacee), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio) ed altre importanti dicotiledoni, il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

- Interventi ripetuti a bassi dosaggi: intervenire con CONTATTO PIU' EC alla dose di 0,7 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto a 0,7 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
- Intervento frazionato: eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Intervenire nella prima frazione con CONTATTO PIU' EC alla dose di 1-1,2 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua. La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con CONTATTO PIU' EC alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
- Intervento unico: utilizzare CONTATTO PIU' EC alla dose di 2-2,5 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie e vere.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali.

- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03 SET. 2014



- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo

Compatibilità:

È importante agitare la tanica durante la miscelazione e mantenere l'agitazione fino alla fine del trattamento. CONTATTO PIU' EC è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione. Si sconsiglia l'impiego di CONTATTO PIU' EC in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA BARBABIETOLA

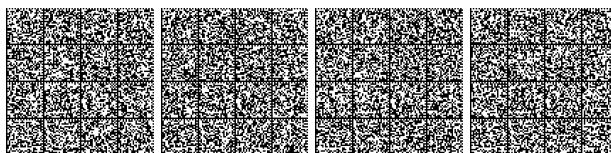
Fitotossicità:

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03 SET. 2014



CONTATTO PIÙ EC

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Suspo-emulsione

CONTATTO PIU' EC

Composizione

Desmedifam puro..... g 2.53 (= 25 g/L)
Fenmedifam puro..... g 7.58 (= 75 g/L)
Etofumesate..... g 15.15 (= 150 g/L)
Coadiuvantiq.b. a g 100
(contiene Isoforone)

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.



AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 00 31 162 431 931

Officine di produzione:

UPL - Sandbach, Cheshire - CW11 3QQ (Gran Bretagna) // Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino (FE) // TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Montalcino - SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9919 del 26/01/1999

Distributori:

Cerexagri Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC - Tel 0547 661523
SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano - Modena - Tel 059 586511
Agrowin Biosciences - Via F. Musazzi 24 - 20025 Legnano MI - Tel. 0331 440977
Chemia - Via Statale 327 - Località Dosso - 44047 Sant'Agostino FE - Tel 0532 848477
Sipcam Italia - Via Sempione 195 - 20016 Pero MI - Tel 02 35378400

Contenuto netto 1-2-3-5-10-20 litri

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Al fine di proteggere le acque sotterranee impiegare il prodotto CONTATTO PIU' EC senza superare la dose massima di 1 kg/ha per la s.a. etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CONTATTO PIU' EC è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.

Il prodotto si è dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio:

Amaranthus spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia helioscopia* (Erba calenzola), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver* spp. (Papavero), *Polygonum* spp. (Poligonacee), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio) ed altre importanti dicotiledoni, il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

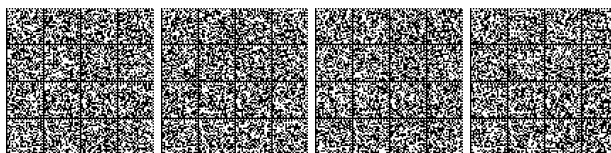
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

- Interventi ripetuti a bassi dosaggi: intervenire con CONTATTO PIU' EC alla dose di 0,7 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto a 0,7 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
- Intervento frazionato: eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Intervenire nella prima frazione con CONTATTO PIU' EC alla dose di 1-1,2 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua. La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con CONTATTO PIU' EC alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
- Intervento unico: utilizzare CONTATTO PIU' EC alla dose di 2-2,5 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie e vere.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali.

- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03.SET.2014



Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi; per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo

Compatibilità:

È importante agitare la tanica durante la miscelazione e mantenere l'agitazione fino alla fine del trattamento. CONTATTO PIU' EC è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione. Si sconsiglia l'impiego di CONTATTO PIU' EC in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA BARBABIETOLA

Fitotossicità:

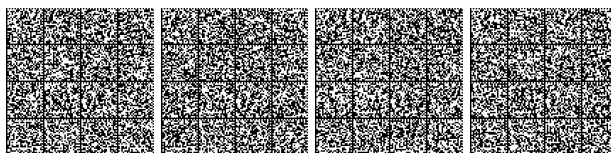
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...03 SET. 2014

14A07870



DECRETO 23 settembre 2014.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mesurol Esca».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E AL SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari

ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio, e successive modifiche;

Visto la direttiva 2007/5/CE della commissione europea che ha incluso il methiocarb come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE a condizione che venissero fornite informazioni supplementari di conferma sul rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio;

Visto che lo Stato membro relatore ha valutato le informazioni supplementari per confermare la valutazione del rischio per le specie sopra riportate ed ha presentato le proprie valutazioni alla Commissione europea e all'EFSA sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione del methiocarb;

Considerato che la Commissione europea sulla base di queste informazioni integrative presentate sulla sostanza attiva methiocarb è giunta alla conclusione che non è possibile escludere un elevato rischio per uccelli mammiferi e artropodi non bersaglio anche in seguito all'adozione di misure di attenuazione dei rischi;

Considerato che la Commissione europea per contenere tale rischio ha ritenuto opportuno limitare gli impieghi della sostanza attiva in questione revocando l'uso come molluscidida;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del prodotto fitosanitario Mesurol Esca (reg. n. 3076) dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. contenente la sostanza attiva Methiocarb e autorizzato come molluscidida;

Decreta:

Il prodotto fitosanitario Mesurol Esca (reg. n. 3076) dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. a base della sostanza attiva methiocarb e autorizzato come molluscidida è revocato a partire dal 19 settembre 2014.



La commercializzazione, da parte del titolare dell'autorizzazione del suddetto prodotto fitosanitario e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 19 maggio 2015. L'utilizzo è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 19 settembre 2015.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MESUROL ESCA (reg. n. 3076) è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 23 settembre 2014

Il direttore generale: RUOCO

14A08012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 settembre 2014.

Nomina del commissario straordinario della «Mabo Holding SpA», in Bibbiena, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, riguardo la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Arezzo in data 21 febbraio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Mabo prefabbricati S.p.a.», con sede in Bibbiena, località Ferrantina, codice fiscale e partita IVA n. 01706330519;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 marzo 2014 con il quale il prof. avv. Lucio Francario è stato nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della «Mabo prefabbricati S.p.a.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 maggio 2014 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della «Mabo prefabbricati S.p.a.» in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Tribunale di Arezzo in data 11 settembre 2014, depositato in data 15 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 e seguenti del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «Mabo Holding S.p.a.», con sede legale in Bibbiena, località Ferrantina, codice fiscale e partita IVA n. 00102680519 - R.E.A.: AR - 57090, in virtù dei collegamenti con la società «Mabo prefabbricati S.p.a.», procedura madre;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla preposizione alla «Mabo Holding S.p.a.» degli organi già nominati per la procedura madre;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60, concernente regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Mabo Holding S.p.a.», con sede legale in Bibbiena, località Ferrantina, codice fiscale e partita IVA n. 00102680519 - R.E.A.: AR - 57090, è nominato commissario straordinario il prof. avv. Lucio Francario nato a Campobasso il 27 novembre 1952 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato per la «Mabo prefabbricati S.p.a.» in data 6 maggio 2014.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Arezzo;

alla Camera di commercio di Arezzo; alla regione Toscana;

al comune di Bibbiena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A07920



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 settembre 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lansoprazolo DOC Generici» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 294/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quiquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 109 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 39 del 12 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Lansoprazolo Doc Generici con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino all'8 novembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano - Codice fiscale/partita I.V.A. n. 11845960159 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 16 settembre 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LANSOPRAZOLO DOC GENERICI.

Numeri A.I.C. e Confezioni:

036853012 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti
– 14 capsule in blister;

036853024 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti
– 28 capsule in blister;

036853036 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti
– 14 capsule in blister;

036853048 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti
– 28 capsule in blister;

036853051 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti
– 14 capsule in contenitore;

036853063 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti
– 14 capsule in contenitore.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Procedura: Nazionale.



1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 109 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 39 del 12 maggio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 settembre 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A07833

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina» (organismi produttori di acido lattico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1073/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-

me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ENTEROGERMINA (organismi produttori di acido lattico);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;



Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 039694031 e n. 039694043;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENTEROGERMINA (organismi produttori di acido lattico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 039694031 (in base 10) 15VCQH (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 039694043 (in base 10) 15VCQV (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENTEROGERMINA (organismi produttori di acido lattico) è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trental» (pentosifillina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1074/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;



Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TRENTAL (pentosifillina);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 037211075;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRENTAL (pentosifillina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

A.I.C. n. 037211075 (in base 10) 13HLY3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRENTAL (pentosifillina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tivicay» (dolutegravir), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1075/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

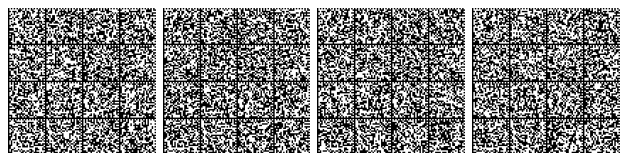
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;



Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Viiv Healthcare UK Ltd è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TIVICAY;

Vista la determinazione n. 339/2014 del 1° aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Viiv Healthcare UK Ltd ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043195015/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 31 in data 11 settembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TIVICAY (dolutegravir) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

50 mg - compressa rivestita con film — uso orale — flacone (HDPE) - 30 compresse;

A.I.C. n. 043195015/E (in base 10) 1966N7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 604,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 998,11.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Inserimento nel Fondo farmaci innovativi classe H.

Tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory: € 5 milioni in 24 mesi per i soli pazienti con resistenza alla classe degli inibitori delle integrasi.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino

alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle Note AIFA.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TIVICAY (dolutegravir) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale come da scheda allegata alla presente determina (all.1).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI



**SCHEDA MONITORAGGIO AIFA
PER LA PRESCRIZIONE
DI TIVICAY (dolutegravir)**

**Da compilarsi SOLO per l'indicazione: pazienti resistenti agli inibitori
delle integrasi**

Centro prescrittore _____
Nome e cognome del Clinico prescrittore _____
Tel _____ email _____

Paziente (nome, cognome) _____	Data di nascita _____
Sesso M ☐ F ☐	Codice fiscale (CF) _____
Indirizzo: _____	
ASL di residenza _____	Medico curante (MMG) _____
Diagnosi di HIV (mese/anno): _____	
Viremia attuale: _____ (copie/ml)	RNA PCR ☐ bDNA ☐
Conta linfociti T CD4+: _____ cell/mm3	
Il paziente è resistente alla terapia con inibitori dell'integrasi: SI ☐ NO ☐	
Specificare quale inibitore delle integrasi: _____	
Specificare regime terapeutico attuale:	
Farmaco: _____	
Posologia: _____	
Il test di resistenza è stata verificata:	
☐ test di resistenza (specificare) _____	
☐ valutazione clinica (specificare) _____	



La prescrizione di TIVICAY è a carico del SSN per le seguenti indicazioni cliniche e alle seguenti posologie.

TIVICAY è indicato in combinazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti di oltre 12 anni di età con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)

Posologia

- ☐ Adulti. Pazienti con infezione da HIV-1 con resistenza alla classe degli inibitori dell'integrasi (documentata o clinicamente sospetta).

La dose raccomandata di dolutegravir è di 50 mg (una compressa) per via orale due volte al giorno. La decisione si deve basare sul meccanismo di resistenza agli inibitori dell'integrasi.

La co-somministrazione di Tivicay con alcuni medicinali deve essere evitata in questa popolazione (ad esempio efavirenz, nevirapina, tipranavir/ritonavir o rifampicina).

Farmaco prescritto:

- ☐ Tivicay (dolutegravir) cpr 50 mg BID (pazienti adulti resistenti alle integrasi)

Durata prevista del trattamento: _____

Prima prescrizione: _____

Prosecuzione della cura: _____

N di confezioni di Tivicay dispensate: _____

Data __/__/__

Timbro e firma del clinico prescrittore



DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Isdiben» (isotretinoina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1076/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Isdin S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ISDIBEN;

Vista la domanda con la quale la ditta Isdin S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 041853019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ISDIBEN (isotretinoina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 041853019 (in base 10) 17X82V (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ISDIBEN è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07925



DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Macrogol Sandoz» (Macrogol 3350, Sodio Cloruro, Sodio Idrogeno carbonato, Potassio Cloruro), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1077/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MACROGOL SANDOZ (Macrogol 3350, Sodio Cloruro, Sodio Idrogeno carbonato, Potassio Cloruro);

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. da n. 042699013 a n. 042699090;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MACROGOL SANDOZ (Macrogol 3350, Sodio Cloruro, Sodio Idrogeno carbonato, Potassio Cloruro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«13,8 g polvere per soluzione orale» 2 bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699013 (in base 10) 18R285 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«13,8 g polvere per soluzione orale» 6 bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699025 (in base 10) 18R28K (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699037 (in base 10) 18R28X (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699049 (in base 10) 18R299 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699052 (in base 10) 18R29D (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«13,8 g polvere per soluzione orale» 30 bustine in carta/EMA/Al;



A.I.C. n. 042699064 (in base 10) 18R29S (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«13,8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699076 (in base 10) 18R2B4 (in base 32);

«13,8 g polvere per soluzione orale» 60 (2×30) bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699088 (in base 10) 18R2BJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (2×50) bustine in carta/EMA/Al;

A.I.C. n. 042699090 (in base 10) 18R2BL (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MACROGOL SANDOZ (Macrogol 3350, Sodio Cloruro, Sodio Idrogeno carbonato, Potassio Cloruro) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07926

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan» (paracetamolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1078/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e

finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN (paracetamolo);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042903017 e A.I.C. n. 042903029;



Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFERALGAN (paracetamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«500 mg compresse effervescenti» 16 compresse - A.I.C. n. 042903017 (in base 10) 18X9H9 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse - A.I.C. n. 042903029 (in base 10) 18X9HP (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EFFERALGAN (paracetamolo) è la seguente:

per la confezione da 500 mg compresse effervescenti: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP) per la confezione da adulti 1000 mg compresse effervescenti: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: Pani

14A07927

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cera-zette» (desogestrel), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1079/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

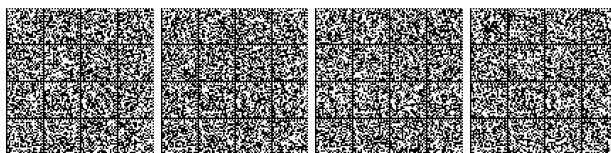
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Gekofar S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale CERAZETTE (desogestrel);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;



Vista la domanda con la quale la ditta Gekofar S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con numero A.I.C. 043265014;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CERAZETTE (desogestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 28 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 043265014 (in base 10) 198BZQ (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CERAZETTE (desogestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07928

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atarax» (idrossizina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1080/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48

sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ATARAX (idrossizina);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con numero A.I.C. 043244019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 21 luglio 2014;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATARAX (idrossizina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 043244019 (in base 10) 197QHM (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATARAX (idrossizina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07929

DETERMINA 1° ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lormetazepam Sandoz GMBH» (lormetazepam), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1081/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società SANDOZ GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LORMETAZEPAM SANDOZ GMBH;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge dell'8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta SANDOZ GMBH ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042273058;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LORMETAZEPAM SANDOZ GMBH (lormetazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042273058 (in base 10) 18B292 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LORMETAZEPAM SANDOZ GMBH è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07930

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 aprile 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Velocizzazione della linea ferroviaria Catania – Siracusa: tratta Bicocca – Targia 1° lotto funzionale Bicocca – Augusta (CUP J11H03000150001). Approvazione del progetto definitivo. (Delibera n. 19/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,

demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che all'art. 5 reca disposizioni in merito alla Valutazione di incidenza;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo programma delle opere strategiche», nonché il relativo allegato 1, che include nell'ambito dei sistemi ferroviari del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Salerno- Reggio Calabria - Palermo - Catania»;



Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 147 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia»;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «Rete ferroviaria italiana S.p.a.»;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2013 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo», che comprende l'intervento «Velocizzazione Catania-Siracusa Tratta Bicocca-Targia»;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302/2013), con la quale questo Comitato ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto preliminare dell'opera «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa, tratta Bicocca-Targia: 1° lotto funzionale, tratta Bicocca-Augusta», di cui alla delibera n. 147/2005, ad eccezione del cavalcavia al km 274+587, del ripristino della viabilità a nord della linea in corrispondenza della variante Brucoli (al km 274+500) e del ponte Gornalunga;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo

n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note 4 febbraio 2014, n. 4744, 14 febbraio 2014, n. 6399, 8 aprile 2014, n. 14193, 15 aprile 2014, n. 15351, e la nota acquisita nel corso dell'odierna seduta ed assunta al protocollo del DIPE al n. 1881, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Velocizzazione della linea Catania-Siracusa, tratta Bicocca-Targia. Lotto funzionale I, tratta Bicocca (e) - Augusta (e)» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare dell'intervento «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa», sviluppato da «Rete ferroviaria italiana (R.F.I.) S.p.a.» ed approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 147/2005, era relativo all'intera tratta Bicocca-Targia;

che, con lo sviluppo del progetto definitivo, redatto dalla società «Italferr S.p.a.», si è riscontrato un notevole incremento dei costi di realizzazione dell'intervento, imputabile ad approfondimenti progettuali, al mutato livello tariffario, al mutato quadro normativo in tema di determinazione delle indennità per le aree agricole (sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011), all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) e alla nuova normativa ambientale in tema di gestione del materiale proveniente dagli scavi;

che, in considerazione dei finanziamenti disponibili, l'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali:

1° lotto funzionale Bicocca-Augusta: dal km 233+634 al km 280+000;

2° lotto funzionale Augusta-Targia: dal km 280+000 al km 301+841;

che il 1° lotto funzionale Bicocca-Augusta, di cui alla presente deliberazione, ha inizio in ambito Piano regolatore generale (PRG) di Bicocca e termina prima della stazione di Augusta, per un'estesa di 46,4 km, interessando i comuni di Catania, Lentini, Carlentini e Augusta;

che i principali obiettivi del progetto sono la velocizzazione del tracciato, con riduzione dei tempi di percorrenza di almeno il 10 per cento e l'aumento della capacità della linea e dell'affidabilità e sicurezza dell'infrastruttura;



che, in relazione agli obiettivi di progetto, i principali interventi previsti sono i seguenti:

aumento della sopraelevazione del binario, modifica della lunghezza dei raccordi parabolici e aumento dei raggi di curvatura;

modifica degli impianti di stazione;

realizzazione della variante di tracciato «Gornalunga» per l'attraversamento del torrente omonimo;

adeguamento delle opere d'arte esistenti;

inserimento sentiero pedonale;

ripristino delle opere di regimazione idraulica e stabilizzazione delle scarpate;

che nella stesura del progetto definitivo sono state apportate le seguenti principali modifiche progettuali rispetto al progetto preliminare:

modifiche alle attrezzature di stazione per la mobilità a Lentini e Brucoli (sottopassi, scale, ascensori, pensiline, shelter e rampe disabili);

stralcio di interventi previsti nel progetto preliminare da realizzarsi nell'ambito di altri appalti: interventi tra il km 267+269 e il km 269+364; interventi di soppressione dei passaggi a livello;

modifiche derivanti dalla variazione dello stato dei luoghi, in particolare:

la variante alla «Galleria Valsavoia» è stata esclusa dal progetto definitivo in esame, in quanto la soluzione prescritta da questo Comitato con la citata delibera n. 147/2005 risultava incompatibile con l'attività estrattiva di una pregiata cava in espansione, e sarà oggetto di una futura fase funzionale da realizzare quando l'attività estrattiva della cava sarà esaurita. Il progetto definitivo in esame prevede, in luogo della suddetta variante, il mantenimento in esercizio della linea esistente e l'adeguamento della esistente «Galleria Valsavoia» ai requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»;

il progetto preliminare prevedeva la demolizione del cavalcaferrovia al km 276+338 e la ricostruzione di una nuova opera al km 276+321, lato Catania. Allo stato attuale è presente un nuovo cavalcaferrovia al km 276+360, lato Siracusa anziché lato Catania. Il progetto definitivo non prevede quindi alcun nuovo intervento;

modifiche agli interventi previsti sulle opere d'arte dovute ai rilievi di dettaglio del binario, ai sopraluoghi che hanno permesso di individuarne puntualmente grado di conservazione ed eventuali problemi statici e manutentivi e all'adeguamento alle nuove norme tecniche per le costruzioni;

che nell'ambito del progetto definitivo i seguenti interventi sono diversamente localizzati rispetto al progetto preliminare, dovendo quindi essere assoggettati alla procedura approvativa di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006:

per il «Ponte Gornalunga» è stata sviluppata nel progetto definitivo, in ottemperanza alla prescrizione

contenuta nella delibera di questo Comitato n. 147/2005, una soluzione progettuale che prevede l'interessamento di aree site al di fuori del «corridoio» individuato in sede di approvazione del progetto preliminare;

il cavalcaferrovia esistente al km 274+587 della linea ferroviaria, previsto dal progetto preliminare in ricostruzione in adiacenza allo stesso, è stato posizionato diversamente (al km 274+026);

il ripristino della viabilità a nord della linea in corrispondenza della variante Brucoli, al km 274+500;

che il progetto definitivo è corredato dalla relazione del progettista, che ne attesta — ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente — la rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni impartite in sede di approvazione dello stesso;

che con nota 4 giugno 2012, n. 535, il soggetto aggiudicatore «R.F.I. S.p.a.» ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per tramite del soggetto tecnico «Italferr S.p.a.», ha perfezionato in data 30 maggio 2012 l'invio del progetto a tutte le altre amministrazioni competenti, nonché ai gestori delle opere interferenti;

che la Conferenza di servizi istruttoria si è tenuta il 23 luglio 2012;

che il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con nota 17 dicembre 2012, n. 34987, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo;

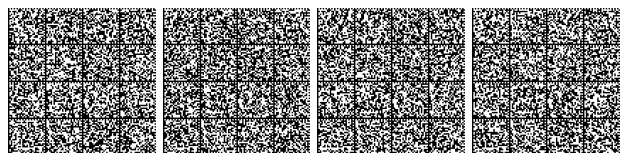
che il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo prescrive tra l'altro l'effettuazione di saggi preventivi nelle aree di interesse archeologico, qualora sia individuato un coefficiente di rischio medio-alto;

che la suddetta prescrizione si configura come dichiarazione di esistenza dell'interesse archeologico nelle suddette aree e che la disposizione di effettuare saggi archeologici rappresenta l'avvio della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico;

che il Ministero della difesa - Comando logistico dell'Esercito, con nota 31 dicembre 2012, n. 114471, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo all'esame;

che il presidente della Regione siciliana, con nota 24 dicembre 2012, n. 115708, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo all'esame, nonché il relativo consenso ai fini dell'intesa sulla localizzazione, anche per le parti in variante rispetto al progetto preliminare, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

che la Regione siciliana «Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3: assetto del territorio e difesa del suolo - U.O. 3.1 Pianificazione e programmazione PAI» (Piano di assetto idrogeologico), con nota 5 settembre 2012, n. 49528, ha espresso parere favorevole di compatibilità alla realizzazione dell'intervento;



che, come riportato nella citata delibera n. 147/2005, l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con note 24 dicembre 2003, n. 14920/VIA, e 21 luglio 2004, n. 17039, non ha ritenuto il progetto assoggettabile alla procedura di VIA a carattere nazionale a motivo del carattere locale degli impatti prodotti dall'opera, ritenendolo tuttavia assoggettabile a Valutazione di incidenza a carattere regionale;

che la Regione siciliana - Dipartimento regionale territorio ed ambiente - servizio 2 VAS - VIA, con nota 28 ottobre 2004, n. 69812, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla Valutazione di incidenza sul progetto preliminare di cui alla suddetta delibera n. 147/2005;

che la Regione siciliana - Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - U.O. 1.7 - Valutazioni di incidenza, con nota 11 luglio 2012, n. 40878, ha comunicato che il progetto definitivo tiene conto delle prescrizioni impartite, in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, con note 28 ottobre 2004, n. 69812, e 26 settembre 2011, n. 60951;

che l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 166, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163/2006 è stato pubblicato da «Italferr S.p.a.», in nome e per conto del Soggetto aggiudicatore «R.F.I. S.p.a.», il 18 ottobre 2013 sul quotidiano a diffusione nazionale «Il Sole 24 Ore» e su quello a diffusione locale «La Repubblica edizione Sicilia»;

che il progetto definitivo è corredato della documentazione sul piano degli espropri e della documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è «Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a.»;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto di sola costruzione;

che il cronoprogramma prevede il completamento del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori in 1127 giorni dall'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato;

che il CUP assegnato all'opera è J11H03000150001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il progetto preliminare dell'intervento «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia», approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 147/2005, prevedeva un costo a vita intera pari a 75.921.965 euro;

che, per le motivazioni di cui sopra, il costo a vita intera del solo 1° lotto funzionale Bicocca-Augusta è stato fissato in 81 milioni di euro (al netto di IVA);

che la copertura finanziaria dell'opera è articolata come segue:

Fonte	Importo
Legge obiettivo	442.340,15
Contratto di programma RFI 2007-2011 (aggiornamento 2010-2011)	4.557.659,85
FESR (PON Reti e mobilità 2007-2013)	76.000.000,00
TOTALE	81.000.000,00

che il costo delle prescrizioni emerse a conclusione della Conferenza di servizi e accolte dal Ministero istruttore, di importo stimato in 155.000 euro, come indicato dallo stesso Ministero nella relazione istruttoria, trovano capienza nel costo complessivo del progetto;

che, come indicato da «Italferr S.p.a.» con nota 17 ottobre 2012, n. 53450, gli oneri connessi alla risoluzione delle interferenze trovano capienza nel costo complessivo del progetto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 18 aprile 2014, n. 1874, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni di cui al successivo punto 5, il progetto definitivo del 1° lotto funzionale Bicocca-Augusta dell'opera «Velocizzazione della linea Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia».

2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

3. L'importo di 81 milioni di euro (IVA esclusa) costituisce il limite di spesa dell'intervento.



4. La copertura finanziaria dell'opera è articolata come segue:

Fonte	Importo
Legge obiettivo	442.340,15
Contratto di programma RFI 2007-2011 (aggiornamento 2010-2011)	4.557.659,85
FESR (PON Reti e mobilità 2007-2013)	76.000.000,00
TOTALE	81.000.000,00

5. Le prescrizioni citate al precedente punto 1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 3.

6. Gli elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze e il piano degli espropri sono indicati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. La realizzazione degli interventi mirati alla risoluzione delle interferenze non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 3.

7. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006, l'esito delle indagini archeologiche prescritte dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo dovrà essere formalizzato nella relazione di cui all'art. 96, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al precedente punto 1.

9. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1.

10. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

11. In relazione alle linee guida espresse nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,

n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

12. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 18 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2892

ALLEGATO 1

Velocizzazione della linea Catania-Siracusa, tratta Bicocca-Targia
Lotto funzionale I - Bicocca (e) - Augusta (e)

PRESCRIZIONI

Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione esecutiva, dovrà:

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui alla variante del ponte Gornalunga, il soggetto aggiudicatore dovrà far pervenire al MIT il parere favorevole del Genio civile di Catania, allo stato condizionato all'approfondimento progettuale richiesto con lettera n. 0274954 del 23 luglio 2012. A sua volta il MIT provvederà ad informare il CIPE del rilascio del parere;

2. Nelle successive fasi di progettazione dovrà essere meglio esplicitato l'assetto del verde, articolando le piantumazioni scelte sulla base delle essenze proposte dalle soprintendenze competenti ed evitando specie ad alto fusto nei tratti caratterizzati da particolari visuali del tipico paesaggio siciliano; (prescrizione n. 2 MIBAC);

3. Rimuovere tutto il materiale di cantiere di qualsiasi genere; (prescrizione n. 4 MIBAC);

4. Nelle successive fasi di progettazione dovranno essere concordate soluzioni progettuali relative a finiture e cromie per un miglior inserimento paesaggistico della struttura di attraversamento del fiume Gornalunga; (prescrizione n. 5 MIBAC);

5. Effettuare una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto reparto, dovrà essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio; (prescrizione n. 1 MO.TRA.);

6. Rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione



cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituita da elettrodotti a partire da 60KV; (prescrizione n. 2 MO.TRA.);

7. Osservare quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri; (prescrizione n. 3 MO.TRA.);

8. Osservare il decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare; (prescrizione n. 4 MO.TRA.);

9. Sottoporre al MO.TRA. ed al comando militare Esercito competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge, le varianti apportate nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione delle opere, che possano interferire con i beni dell'Amministrazione difesa; (prescrizione n. 5 MO.TRA.);

10. Prevedere aree di stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi o di altri beni potenzialmente inquinanti nonché opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali che dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche; (prescrizione n. 3 provincia di Catania);

11. Adeguare il Piano di gestione delle terre redatto ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni per il conferimento delle terre nella cava «Moschetto» in comune di Belpasso, in conformità a quanto comunicato con nota «Italferr S.p.a.» del 17 ottobre 2012, prot. ASI.PM.0053450.12.U.; (prescrizione MIT);

Prescrizioni in fase realizzativa.

Il soggetto aggiudicatore, nella fase realizzativa, dovrà:

12. Ridurre al minimo le aree impegnate dalla cantierizzazione evitando quelle di particolare pregio paesaggistico. Per tali aree, così come quelle impegnate dal tracciato dismesso, dovrà operare un recupero naturalistico che dovrà avvenire contestualmente con l'avanzamento dei lavori stessi, in maniera da anticipare l'attecchimento delle specie, pervenendo a soluzioni che consentano l'immediata copertura del suolo scoperto e il ripristino morfologico e di fitocenosi naturali e autoctone (erbacee, arbustivi e arboree), così da dare impulso alle dinamiche dei popolamenti vegetali, ottimizzando i tempi di mitigazione, nel rispetto della biodiversità e delle reti ecologiche. Questo avvalendosi delle tecniche di ingegneria naturalistica per garantire l'attecchimento delle specie e la minimizzazione dell'impatto ambientale, in particolare nelle opere di sostegno e contenimento del terreno e quelle da realizzare nelle fasce ripariali; (prescrizione n. 1 MIBAC);

13. Dove non sia possibile sostituire le previste barriere fonoassorbenti con piantumazioni, ricorrendo anche a strutture filtro del tipo «siepe a tetto» di ampiezza variabile a seconda delle morfologie ecologiche e delle necessità (evitando comunque disposizioni del verde «a cortina» o a «barriera» che produrrebbero un effetto di enfaticizzazione del tracciato ferroviario nel paesaggio e adottando configurazioni del verde mimetizzabili con le caratteristiche naturalistiche del territorio), realizzarle in maniera da mitigare l'impatto paesaggistico scegliendo le coloriture delle loro parti basamentali in maniera tale che siano in sintonia con i cromatismi locali; (prescrizione n. 3 MIBAC);

14. Effettuare, ai fini della tutela delle presenze di interesse archeologico nelle aree interessate dai lavori, saggi preventivi nelle aree di interesse archeologico qualora sia stato individuato un coefficiente di rischio medio e alto, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuare con metodologia archeologica e con scavo manuale. Nelle aree a rischio minimo tutti gli eventuali lavori di scavo dovranno essere effettuati sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza competente; (prescrizione n. 6 MIBAC);

15. Concordare — per i saggi di cui al punto precedente — i tempi e le modalità con le Soprintendenze competenti, di cui si attesta la titolarità scientifica. I saggi dovranno essere seguiti da un archeologo specializzato. Dovrà, altresì, effettuare operazioni di ricognizione archeologica nelle aree in cui non è stato possibile valutare il rischio archeologico per la fitta copertura della vegetazione o per la loro inaccessibilità. I saggi archeologici preventivi dovranno essere comunque realizzati nelle zone definite a rischio; (prescrizione n. 7 MIBAC);

16. Trasmettere formalmente alle competenti Soprintendenze la comunicazione riguardante la data di inizio lavori con almeno quindici giorni di anticipo per l'organizzazione delle operazioni finalizzate a quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006, il cui onere economico sarà a carico del proponente; (prescrizione n. 8 MIBAC);

17. Mettere in atto, durante tutta la fase di cantiere, tutti gli accorgimenti possibili onde evitare l'introduzione, anche accidentale, di specie animali e/o vegetali alloctone (aliene), con particolare riferimento a specie vegetali idrofite; (prescrizione n. 1 provincia di Catania);

18. Adottare, durante la fase di cantiere, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la produzione di polveri aerodisperse; (prescrizione n. 2 provincia di Catania);

19. Prevedere i macchinari, i serbatoi per lo stoccaggio del combustibile o di altri beni potenzialmente inquinanti, nonché opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali, che dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche; (prescrizione n. 4 provincia di Catania);

20. Eseguire i lavori di rifacimento degli strati di protezione del ferro realizzando una schermatura temporanea sottostante le travature metalliche in modo da evitare la caduta dei residui di lavorazione sugli ambienti naturali attraversati. Tale precauzione dovrà essere seguita anche durante i lavori del tratto immediatamente a nord lungo l'attraversamento del vecchio percorso fluviale del Fiume Simeto, immediatamente a ridosso dell'area protetta, come riportato nella tavola di progetto L70101D22P21M0007001B; (prescrizione n. 5 provincia di Catania);

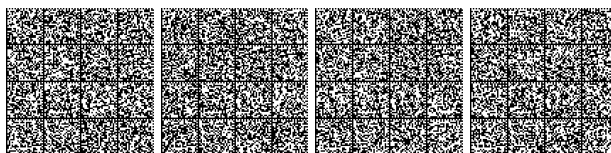
21. Relazionare i risultati della campagna di monitoraggio ambientale di cui all'elaborato progettuale L70101D22RGAC0000001A e consegnarli trimestralmente alla provincia Regionale di Catania; (prescrizione n. 6 provincia di Catania);

22. Ridurre livello di rumore ferroviario: il livello di rumore ferroviario dovrà rispettare i limiti della normativa relativamente alle aree particolarmente protette (aree di particolare interesse naturalistico, parchi naturali) legge n. 447/1995; presentare specifico progetto di mitigazione utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica; effettuare il piano di monitoraggio acustico oltre che all'AO (Ante operam) anche al PO (Post operam), ed intensificare, almeno raddoppiare, il numero di stazioni di misura; (prescrizione n. 8 provincia di Catania);

23. Organizzare i lavori di cantiere in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Gornalunga, sponda destra, in modo da prevedere la sospensione degli stessi nel periodo 15 gennaio-15 aprile in corrispondenza dell'argine sud del fiume, in quanto presenti due coppie di Cicogna bianca nidificanti su tralicci ENEL, una immediatamente a ridosso della linea ferrata esistente e l'altra a circa 30 m.; (prescrizione n. 10 provincia di Catania);

24. Fare in modo che la cantierizzazione avvenga in maniera progressiva con tratti limitati e comunque limitando l'estensione del cantiere, la realizzazione di doppie piste, ecc.; (prescrizione n. 11 provincia di Catania);

25. Fare in modo che la rinaturalizzazione avvenga contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori e non alla fine degli stessi e venga attuata con l'impiego di flora autoctona certificata (tamerici, pioppi, salici) della stessa varietà della flora presente. (prescrizione n. 12 provincia di Catania);



Elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze

CENSIMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERITI																																			
1	Relazione descrittiva (con schede)	L	7	0	1		0	1		D		2	6		R	G		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		A	
2	Servizi Interferenti Planimetria tav 1	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		A
3	Servizi Interferenti Planimetria tav 2	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		A
4	Servizi Interferenti Planimetria tav 3	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		A
5	Servizi Interferenti Planimetria tav 4	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		A
6	Servizi Interferenti Planimetria tav 5	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		A
7	Servizi Interferenti Planimetria tav 6	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		A
8	Servizi Interferenti Planimetria tav 7	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		A
9	Servizi Interferenti Planimetria tav 8	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		A
10	Servizi Interferenti Planimetria tav 9	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		A
11	Servizi Interferenti Planimetria tav 10	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		A
12	Servizi Interferenti Planimetria tav 11	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		A
13	Servizi Interferenti Planimetria tav 12	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		A
14	Servizi Interferenti Planimetria tav 13	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		A
15	Servizi Interferenti Planimetria tav 14	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4		A
16	Servizi Interferenti Planimetria tav 15	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5		A
17	Servizi Interferenti Planimetria tav 16	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6		A
18	Servizi Interferenti Planimetria tav 17	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7		A
19	Servizi Interferenti Planimetria tav 18	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8		A
20	Servizi Interferenti Planimetria tav 19	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9		A
21	Servizi Interferenti Planimetria tav 20	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		A
22	Servizi Interferenti Planimetria tav 21	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		A
23	Servizi Interferenti Planimetria tav 22	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		A
24	Servizi Interferenti Planimetria tav 23	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3		A
25	Servizi Interferenti Planimetria tav 24	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4		A
26	Servizi Interferenti Planimetria tav 25	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5		A
27	Servizi Interferenti Planimetria tav 26	L	7	0	1		0	1		D		2	6		P	7		S	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6		A



28	Servizi Interferenti Planimetria tav 27	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	2	7		A
29	Servizi Interferenti Planimetria tav 28	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	2	8		A
30	Servizi Interferenti Planimetria tav 29	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	2	9		A
31	Servizi Interferenti Planimetria tav 30	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	3	0		A
32	Servizi Interferenti Planimetria tav 31	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	3	1		A
33	Servizi Interferenti Planimetria tav 32	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	3	2		A
34	Servizi Interferenti Planimetria tav 33	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	3	3		A
35	Servizi Interferenti Planimetria tav 34	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	7		S	I	0	0	0	0		0	3	4		A
RISOLUZIONE INTERFERENZE																												
36	Risoluzione Interferenze – Relazione descrittiva	L	7	0	1		0	1		D	2	6		R	G		S	I	0	0	0	0		0	0	2		A
37	Risoluzione Interferenze – Tipologico interventi	L	7	0	1		0	1		D	2	6		P	Z		S	I	0	0	0	0		0	0	1		A

Elaborati del progetto definitivo relativi al piano degli espropri

ESPROPRI																												
1	Piano Parcellare - Comune di Catania	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	1		A
2	Piano Parcellare - Comune di Lentini - Foglio 27	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	2		A
3	Piano Parcellare - Comune di Lentini - Variante 1 - Deviazione Cavalcaferrovia km252+264	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	3		A
4	Piano Parcellare - Comune di Carlentini - Fogli 13 e 9	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	4		A
5	Piano Parcellare - Comune di Carlentini - Foglio 10	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	5		A
6	Piano Parcellare - Comune di Augusta - Foglio 6 All.10	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	7		A
7	Piano Parcellare - Comune di Augusta - Foglio 18	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	8		A
8	Piano Parcellare - Comune di Augusta - Fogli 19 e 20	L	7	0	1		0	1		D	4	3		B	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	9		A
9	Relazione giustificativa della spesa	L	7	0	1		0	0		D	4	3		R	G		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	1		A
10	Elenco Ditte	L	7	0	1		0	1		D	4	3		E	D		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	1		A
11	Perizia della spesa	L	7	0	1		0	1		D	4	3		E	P		A	Q	0	0	0	0	0	0	0	1		A



ALLEGATO 3

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto

del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cosiddette informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria.

14A07919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determinazione V&A IP n° 1955 del 22 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 2 mg tabletta 30 db dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4980/01, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 043475021 (in base 10) 19GS2F (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Doxazosin mesilato 2,43 mg (pari a doxazosin 2 mg);

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Lattosio, Amido glicolato sodico, Magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione arteriosa essenziale.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Calepio di Setta-la (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC : 043475021; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC : 043475021; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

14A07825



Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determinazione V&A IP n° 1947 del 22 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN, coated tablet 10mg/tab 40 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. , Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano;

Confezione: BUSCOPAN “10 mg compresse rivestite” 30 compresse rivestite

Codice AIC: 038302042 (in base 10) 14JWBW (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite

Composizione ogni compressa contiene

Principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg

Eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmatico: rivestimento; povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Indicazioni terapeutiche: Buscopan si usa nel trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS); Falmori s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze; S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BUSCOPAN “10 mg compresse rivestite” 30 compresse rivestite

Codice AIC: 038302042; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in “apposita sezione” della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BUSCOPAN “10 mg compresse rivestite” 30 compresse rivestite

Codice AIC: 038302042; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07826

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determinazione V&A IP n° 1988 del 30 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg gastro-resistant tablet 30 tbl. dalla Norvegia con numero di autorizzazione 4511 (vnr 420992) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Link Pharm S.r.l. con sede legale in Viale Parioli 63 – 00197 Roma

Confezione: DULCOLAX “5 mg compresse rivestite” blister 30 compresse rivestite

Codice AIC: 042935015 (in base 10) 18Y8R7 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite

Composizione: ogni compressa contiene

Principio Attivo: Bisacodile 5 mg

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, glicerolo, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), poliacrilati anionici, olio di ricino, macrogol 6000, ferro ossido (E172), cera bianca, cera carnauba e gomma lacca.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Calepio di Setta-la (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX “5 mg compresse rivestite” blister 30 compresse rivestite

Codice AIC: 042935015; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in “apposita sezione” della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX “5 mg compresse rivestite” blister 30 compresse rivestite

Codice AIC: 042935015; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07827

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Aspirina»

Estratto determinazione V&A IP n° 1945 del 22 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale ASPIRIN-C Effervescent tablet (400+240) mg/tab dalla - Grecia - con numero di autorizzazione 20732/1-4-2008 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. , Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano;

Confezione: ASPIRINA “400 mg compresse effervescenti con vitamina C” 20 compresse

Codice AIC: 036067066 (in base 10) 12DPRU (in base 32)

Forma Farmaceutica : compressa effervescente

Composizione : una compressa effervescente contiene:

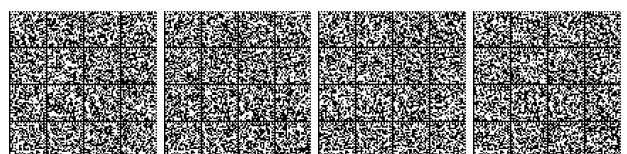
Principio attivo: Acido acetilsalicilico 0,4 g, Acido ascorbico (Vitamina C) 240 mg.

Eccipienti: Citrato monosodico, sodio bicarbonato, acido citrico, sodio carbonato anidro.

Indicazioni terapeutiche:

Terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento.

Trattamento sintomatico di mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.



Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ASPIRINA "400 mg compresse effervescenti con vitamina C" 20 compresse

Codice AIC: 036067066; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ASPIRINA "400 mg compresse effervescenti con vitamina C" 20 compresse

Codice AIC: 036067066; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07828

**Importazione parallela del medicinale
per uso umano «Aspirina»**

Estratto determinazione V&A IP n° 1944 del 22 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale ASPIRIN 500 mg 20 comprimate (2 blistere x10) dalla Romania con numero di autorizzazione 7157/2006/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: ASPIRINA "500 mg compresse" 10 compresse

Codice AIC: 036067054 (in base 10) 12DPRG (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: Acido acetilsalicilico 500 mg.

Eccipienti: amido di mais, cellulosa polvere.

Indicazioni terapeutiche:

Terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento.

Trattamento sintomatico di mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ASPIRINA "500 mg compresse" 10 compresse

Codice AIC: 036067054; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-

ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ASPIRINA "500 mg compresse" 10 compresse

Codice AIC: 036067054; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07829

**Importazione parallela del medicinale
per uso umano «Cardura»**

Estratto determinazione V&A IP n° 1956 del 22 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 4 mg tabletki 30 tabletek dalla Polonia con numero di autorizzazione R/3570, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: BB Farma s.r.l., Viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA);

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC : 039353053 (in base 10) 15JYQX (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Doxazosin mesilato 4,85 mg (pari a doxazosin 4 mg)

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione arteriosa essenziale.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC : 039353053 ; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC : 039353053; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07830



Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determinazione V&A IP n° 1954 del 22 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 4 mg tabletta 30 db tab blister dall' Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4980/02, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043475019 (in base 10) 19GS2C (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Doxazosin mesilato 4,85 mg (pari a doxazosin 4 mg)

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Lattosio, Amido glicolato sodico, Magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione arteriosa essenziale.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC : 043475019 ; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC : 043475019; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07831

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zemplar»

Estratto determinazione V&A n. 2025 del 1° ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZEMPLAR, nelle forme e confezioni:

"5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml; "5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 2 ml e "2 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Abbvie S.r.l., S.R. 148 Pontina Km 52 s.n.c., cap. 04011, Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT), codice fiscale n. 02645920592.

Confezioni:

"5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036374130 (in base 10) 12Q1ML (in base 32);

"5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 036374142 (in base 10) 12Q1MY (in base 32);

"2 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036374155 (in base 10) 12Q1NC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: /

Principio attivo: paracalcitolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

"5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036374130 (in base 10) 12Q1ML (in base 32);

"5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 036374142 (in base 10) 12Q1MY (in base 32);

"2 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036374155 (in base 10) 12Q1NC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

"5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036374130 (in base 10) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

"5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 036374142 (in base 10) - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

"2 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036374155 (in base 10) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Siti di produzione

È autorizzata l'aggiunta dei seguenti siti di produzione:

Glaxo Operations UK Ltd, Barnard Castle, Regno Unito (produzione, confezionamento primario e test analitici);

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraße, 67061, Ludwigshafen, Germania (confezionamento secondario, rilascio dei lotti);

AbbVie Inc., 1401 Sheridan Road, North Chicago, IL 60064, Stati Uniti d'America (test analitici);

Lancaster Laboratories, 2425 New Holland Pike, Lancaster, PA 17605, Stati Uniti d'America (test analitici).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07832



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 ottobre 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71

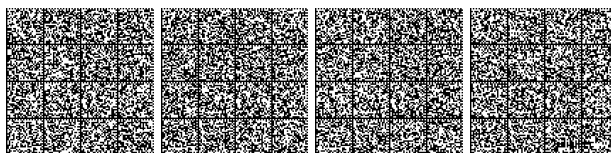
della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

“Garanzia dei trattamenti dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle filiere degli appalti privati e pubblici, contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese e tutela dell'occupazione nei cambi di appalto”

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: CGIL NAZIONALE Ufficio Giuridico – Corso d'Italia n. 25 – 00198 ROMA – tel. 06/8476336 – e-mail: giuridico@cgil.it

14A08118LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-243) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 1 0 1 8 *

€ 1,00

